



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

Istituto consortile per il controllo e la certificazione di conformità  
di prodotti agricoli ed alimentari

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**- PARTE GENERALE -**



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

Approvato dal Consiglio Direttivo di Istituto Parma Qualità

con delibera del 11 dicembre 2019

### *Premessa*

**Istituto Parma Qualità** (di seguito “IPQ” o “il Consorzio” o “l’Istituto”), nasce nel dicembre del 1997 sotto la forma giuridica del Consorzio di secondo grado, promosso dalle diverse componenti della filiera suinicola: Coldiretti, Confagricoltura, Confederazione Italiana Agricoltori (C.I.A.), Unione Nazionale Associazione Produttori Suini (U.N.A.PRO.S.), Associazione Nazionale Allevatori Suini (A.N.A.S.), Associazione Industriali delle Carni (ASS.I.CA.) e Consorzio del Prosciutto di Parma.

Ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, successivamente sostituito dal Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio e infine dal Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, l’Istituto è un organismo privato autorizzato a svolgere le funzioni di controllo finalizzate a garantire che i predetti prodotti agricoli ed alimentari rispondano ai requisiti dei rispettivi disciplinari di produzione.

L’Istituto soddisfa i requisiti della qualità conformemente alla Norma ISO/IEC 17065:2012 per l’assicurazione della qualità nelle attività di controllo dei prodotti recanti denominazioni protette (DOP o IGP) ai sensi delle norme comunitarie vigenti e di verifica e certificazione di altri prodotti agricoli ed alimentari, nonché dei comparti ad essi collegati, in conformità specifiche norme nazionali e internazionali o sulla base di standard tecnici definiti.

L’Istituto non persegue fini di lucro e non può distribuire utili tra i consorziati.

Gli scopi dell’Istituto sono:

- *garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione di origine protetta (DOP) o una indicazione geografica protetta (IGP) o una attestazione di specificità rispondano ai requisiti dei rispettivi disciplinari;*
- *esercitare attività di controllo, di verifica e di certificazione di prodotti di aziende operanti nei settori agricolo e alimentare,*
- *assumere qualsiasi iniziativa e svolgere qualsiasi attività funzionale ed utile per il conseguimento dei predetti scopi o avente attinenza con gli stessi.*

### **1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: REGIME GIURIDICO**

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito, il “Decreto”) e ss. mm. ii. reca la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, che si applica agli enti dotati di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché agli enti pubblici economici.

Secondo quanto disposto dal Decreto, l’ente può essere ritenuto responsabile per i reati-presupposto specificamente elencati nel decreto medesimo (cfr. il Catalogo dei reati di cui all’Allegato B), se sono stati posti in essere – anche nella forma tentata - nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso da parte di persone fisiche funzionalmente allo stesso legati e, in particolare, da:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone



## ISTITUTO PARMA QUALITÀ

che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso (di seguito, "soggetti apicali");

- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente (di seguito, "soggetti sottoposti").

La responsabilità amministrativa da reato degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato: non sostituisce quella personale dell'individuo che ha commesso il reato, ma si affianca ad essa. In ogni caso, è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Il decreto elenca tassativamente, dall'art. 24 all'art. 25 quaterdecies, i reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità dell'ente, la cui disamina, limitatamente alle fattispecie di maggior interesse per l'Istituto, verrà svolta nella Parte Speciale del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello").

### 1.1 Ambito territoriale di applicazione del Decreto

Il Decreto prevede la responsabilità dell'ente che abbia nel territorio dello Stato italiano la sua sede principale, cioè la sede effettiva ove si svolgono le attività amministrative e di direzione, anche in relazione ai reati commessi all'estero dai soggetti apicali o sottoposti legati all'ente, nei casi previsti dagli artt. 7, 8 e 9 del codice penale e purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui il fatto è stato commesso.

### 1.2 Apparato sanzionatorio previsto dal Decreto

L'apparato sanzionatorio previsto dal Decreto nel caso di realizzazione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato tassativamente previsti contempla:

- la sanzione pecuniaria, la cui misura è determinata dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,00 a un massimo di Euro 1549,00;
- le sanzioni interdittive, che si applicano in relazione ai soli reati per i quali siano espressamente previste e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni: la società abbia tratto dalla consumazione del reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative. Si applicano sanzioni interdittive anche in caso di reiterazione degli illeciti. Le misure interdittive sono: la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la P.A; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- la confisca del prezzo o del profitto del reato;
- la pubblicazione della sentenza.

Se il reato da cui discende la responsabilità dell'ente è stato posto in essere nella forma del tentativo, le sanzioni pecuniarie o interdittive applicabili all'ente sono ridotte da un terzo alla metà. Non insorge, invece, alcuna responsabilità per l'ente se ha volontariamente impedito il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento illecito.



### 1.3 Presupposti per l'esclusione della responsabilità dell'ente

Il Decreto prevede specifiche condizioni di esonero della responsabilità amministrativa da reato dell'ente ai sensi degli artt. 6 e 7.

Con particolare riferimento ai reati posti in essere dai soggetti apicali, l'art. 6 del Decreto esclude la responsabilità dell'ente nel caso in cui provi:

1. di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello di Organizzazione e di Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
2. di aver affidato a un Organismo di Vigilanza – dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo – il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento;
3. che l'autore del reato ha eluso fraudolentemente il Modello;
4. che non vi è stata una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La responsabilità dell'ente è esclusa quando i predetti soggetti apicali abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Per prevenire i reati dei soggetti apicali, dunque, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") deve rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Con riferimento ai reati posti in essere dai soggetti sottoposti, invece, l'art. 7 del Decreto prevede la responsabilità dell'ente se il reato è stato commesso per inosservanza di obblighi di direzione o vigilanza. Tale inosservanza è comunque esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi prima della loro commissione.

Ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Decreto, per prevenire i reati dei soggetti sottoposti, dunque, il Modello deve prevedere, *"in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio"*.

Per un'efficace attuazione dei modelli organizzativi, è inoltre necessaria la verifica periodica e l'eventuale modifica del Modello quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività; è altresì necessario un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



## 2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Istituto Parma Qualità, sensibile all'esigenza di diffondere e consolidare la cultura della trasparenza, dell'imparzialità e dell'integrità, nonché consapevole dell'importanza di assicurare condizioni di correttezza nella conduzione dell'attività propria dell'Istituto, a tutela della fiducia riposta dalla collettività nel proprio operato, si dota del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto, fissandone i principi di riferimento.

Il Modello, adottato in ossequio alle previsioni del Decreto nonché agli orientamenti giurisprudenziali, dottrinali consolidatisi in materia, tiene conto della particolare attività svolta dall'Istituto, della struttura organizzativa dello stesso, delle caratteristiche di attribuzione di poteri e responsabilità e dell'interazione tra il sistema di controllo interno e i piani di controllo indicati dall'organo ministeriale a cui l'Istituto deve rispondere.

Il Modello, inoltre, perfeziona e integra il complesso di norme di condotta, principi, direttive, procedure, istruzioni operative e regole interne, nonché tutti gli strumenti organizzativi e controlli interni già esistenti, mantenendosi coerente con i principi già radicati nella cultura di IPQ.

L'adozione e l'efficace attuazione del presente Modello rispondono, dunque, alle finalità del Decreto di prevenire ed evitare il rischio di commissione dei reati specificamente in esso previsti e di costituire valide condizioni di esonero della responsabilità dell'Istituto.

### 2.1 Il modello di *governance* e l'assetto organizzativo di Istituto Parma Qualità

Il modello di governo di Istituto Parma Qualità e il suo sistema organizzativo si caratterizzano per la netta separazione dei ruoli (tanto a livello apicale quanto a livello strettamente operativo), per la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità e sono interamente strutturati allo scopo di assicurare all'Istituto il rispetto della funzione certificativa che gli è stata conferita, garantendo l'imparzialità, l'indipendenza, l'integrità, la trasparenza e l'affidabilità del proprio operato.

### 2.2 Obiettivi e principi generali del Modello

Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure organizzative e operative e attività di controllo, finalizzato a prevenire ed evitare la commissione di condotte idonee a integrare i reati previsti dal Decreto.

L'individuazione delle attività sensibili esposte al rischio di reato e la previsione di apposite procedure in relazione alle stesse perseguono il fine di:

- a) Determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di IPQ (destinatari del presente Modello) la piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni qui riportate, in un illecito passibile di sanzione, avente natura penale per la persona fisica ed amministrativa per l'ente, e la cui commissione è fortemente censurata dall'Istituto, in quanto sempre contraria ai suoi interessi;
- b) consentire di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi grazie a un monitoraggio costante delle attività a rischio.

I principi generali seguiti per la predisposizione del presente Modello sono:

- l'identificazione degli ambiti dell'Istituto potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, attraverso la mappatura delle cd. "*attività a rischio*", con conseguente temporanea esclusione di alcuni reati presupposto della responsabilità amministrativa con



## **ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

riferimento ai quali il rischio è stato valutato solo astrattamente, ma non concretamente ipotizzabile;

- la valutazione del sistema di controllo esistente per la prevenzione dei reati e della sua capacità di contrasto dei rischi identificati, nonché il suo eventuale adeguamento e aggiornamento periodico finalizzato alla riduzione dei rischi stessi;
- la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli in cui è possibile scomporre l'Istituto nell'attuazione delle regole comportamentali, nonché delle procedure interne atte a prevenire e controllare le attività a rischio di reato ai sensi del Decreto;
- l'identificazione di un Organismo di Vigilanza e l'attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello, nonché la previsione di una specifica procedura per la gestione delle segnalazioni;
- la definizione e l'adozione di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi nei casi di violazione del Modello;
- la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
- la definizione delle responsabilità nell'approvazione, nel recepimento, nell'integrazione e nell'implementazione del Modello, oltre che nella verifica del funzionamento del medesimo e dei comportamenti aziendali con relativo aggiornamento periodico.

### **2.3 Codice etico**

IPQ si è dotato di un Codice Etico (Allegato C) il cui fine ultimo consiste nel diffondere e rendere noti a tutti i dipendenti, collaboratori, professionisti e, in generale, a tutti coloro con cui si rapporta IPQ, i valori etici e morali dell'Istituto stesso, ai quali tutti i predetti soggetti sono tenuti ad attenersi. Onestà, integrità, rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei codici deontologici costituiscono i valori fondanti della cultura organizzativa e dell'attività svolta dall'Istituto.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico, formando con esso corpo integrato di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica, alla trasparenza, all'imparzialità e all'indipendenza dell'Istituto.

Il Codice Etico di IPQ, anche in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

### **2.4 Individuazione delle aree a rischio reato**

L'attività di mappatura delle aree a rischio di commissione dei reati ai sensi del Decreto è stata realizzata analizzando le caratteristiche di IPQ sotto il profilo della sua struttura organizzativa e della sua operatività, al fine di individuare:

- le aree di attività a rischio e le modalità attraverso le quali potrebbero verificarsi eventi pregiudizievoli rilevanti ai sensi del Decreto;
- le fattispecie di reato astrattamente rilevanti per l'Istituto.

A seguito dell'identificazione delle aree a rischio e delle fattispecie di reato rilevanti, nell'ambito di ciascuna area a rischio sono state rilevate le attività sensibili, ovvero quelle attività al cui espletamento è connesso il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.



## ISTITUTO PARMA QUALITÀ

Tra le aree di attività a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività in grado potenzialmente di integrare condotte di reato, potrebbero avere un rilievo indiretto per la commissione dei reati presupposto, risultando strumentali alla commissione degli stessi. In particolare, si intendono strumentali quelle attività con le quali possono realizzarsi le condizioni di fatto che rendono possibile l'eventuale commissione di reati presupposto.

Allo stato, con riserva di integrare l'elenco delle categorie di reati rispetto ai quali l'Istituto si mostra a rischio, sono stati individuati profili di rischio potenziale con riferimento alle seguenti categorie di reato previste dal Decreto:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 25;
- Reati informatici e trattamento illecito di dati, ai sensi dell'art. 24 *bis*;
- Reati contro l'industria e il commercio, ai sensi dell'art. 25 *bis*1;
- Reati societari, ai sensi dell'art. 25 *ter*;
- Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 25 *septies*;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio, ai sensi dell'art. 25 *octies*;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore, ai sensi dell'art. 25 *novies*;
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 25 *decies*;
- Reati ambientali, ai sensi dell'art. 25 *undecies*.

Anche con riferimento alle altre tipologie di reati non oggetto di specifico esame nella Parte Speciale del Modello, IPQ dispone di un complesso di presidi - organizzativi e procedurali - volti ad assicurare il corretto svolgimento delle attività proprie dell'Istituto e, dunque, idoneo a minimizzare il rischio di commissione anche di tali illeciti.

IPQ si impegna comunque a svolgere un costante monitoraggio della propria attività in relazione ai reati allo stato considerati non rilevanti e, qualora dovesse emergere una rilevanza degli stessi o di altre fattispecie di nuova introduzione, l'Istituto procederà ad integrare il presente Modello.

### 2.5 Sistema di Gestione e Controllo delle aree a rischio

Il sistema di gestione e controllo adottato si ispira al rispetto di:

- regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio dell'attività di IPQ nel rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- procedure, istruzioni o documenti interni finalizzati al controllo di processi nel cui ambito potrebbero realizzarsi le fattispecie di cui al Decreto. Tali procedure assicurano:
  - la regolamentazione delle modalità e delle tempistiche di svolgimento delle attività;
  - la tracciabilità di atti, operazioni e transazioni e la loro autorizzazione, registrazione, verifica;



## **ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- la definizione chiara delle responsabilità aziendali; la formalizzazione e diffusione adeguata delle procedure aziendali in esame;
- livelli autorizzativi con assegnazione di poteri e responsabilità nella struttura organizzativa;
- attività di controllo e supervisione sulle transazioni aziendali, adeguatamente documentate;
- attività di monitoraggio e di protezione dei dati e dei beni aziendali.

### **2.6 Destinatari del Modello**

Sono destinatari del presente modello:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo in IPQ, nonché coloro che svolgono funzioni di carattere disciplinare, consultivo e propositivo nell'Istituto;
- coloro che hanno poteri di rappresentanza dell'Istituto;
- i dipendenti;
- tutti i soggetti che collaborano con la società in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali professionisti a partita Iva, collaboratori a progetto, prestatori di lavoro temporaneo, interinali;
- i terzi, e cioè coloro i quali, pur non appartenendo all'Istituto, operano su mandato o per conto dello stesso, nonché coloro che agiscono nell'interesse dell'Istituto in quanto legati da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne con la massima diligenza tutte le disposizioni e le procedure di attuazione, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Istituto.

IPQ disapprova e sanziona qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse dell'Istituto ovvero con l'intenzione di arrecare ad esso un vantaggio.

### **2.7. Violazione del Modello**

Costituisce violazione del Modello ogni comportamento, posto in essere da uno o più destinatari del Modello, che non sia conforme:

- alle prescrizioni indicate nel Modello;
- al Codice Etico;
- ai Principi generali di prevenzione;
- ai protocolli specifici di prevenzione e controllo contenuti nella Parte Speciale;
- ai manuali e ai piani di controllo in cui sono stati recepiti i protocolli specifici dell'attività dell'Istituto;
- alle regole che disciplinano i flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza descritte dal presente Modello.





**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

Inoltre, costituisce violazione del Modello ogni infrazione non meramente formale ed episodica delle procedure specifiche adottate dall'Istituto ed espressamente richiamate nella Parte Speciale del presente Modello.

### 3. ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'ente può essere esonerato dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati-presupposto se l'organo dirigente ha, tra l'altro, affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "*Organismo di Vigilanza*" o "*l'OdV*").

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Parma Qualità.

L'Organismo di Vigilanza viene autorizzato, ai sensi dell'art. 29 del GDPR 679/2016, al trattamento dei dati di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni. Il Titolare del trattamento, IPQ Istituto Parma Qualità, incarica per iscritto i membri dell'Organismo, affinché i medesimi si attengano al rispetto della disciplina Privacy, osservando le policy dell'Istituto e le misure organizzative e tecniche apprestate dallo stesso Titolare.

L'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza sono garantite dai seguenti necessari requisiti soggettivi:

- onorabilità: il membro dell'OdV non deve risultare interdetto, inabilitato, fallito o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, né essere stato condannato per alcuno dei reati di cui al Decreto 231;
- autonomia e indipendenza: l'OdV deve possedere una vera e propria autonomia decisionale rispetto a determinazioni assunte nell'esercizio dei propri poteri, di natura ispettiva e di vigilanza, connotati da un elevato grado di discrezionalità tecnica;
- professionalità: il membro dell'OdV deve essere tecnicamente idoneo, ossia dotato delle necessarie cognizioni tecniche e della relativa esperienza in materia;
- continuità d'azione: la durata del mandato dell'OdV è indipendente da quella degli altri organi che compongono l'Istituto, atteso che l'attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello deve essere costante e continua;
- assenza di sindacato delle attività poste in essere dallo stesso OdV da parte di altri organismi o strutture dell'Istituto, in quanto risponde al solo Consiglio Direttivo.

#### 3.1 Nomina

L'Organismo di Vigilanza è composto da un membro.

Il membro dell'OdV è individuato tra figure di comprovata competenza ed esperienza nelle tematiche giuridiche e societarie e il suo incarico ha durata triennale.

L'Organismo si riunisce ogni volta ne faccia richiesta il Presidente dell'OdV e, in ogni caso, con frequenza almeno bimestrale.

La miglior scelta dell'organo cui affidare le funzioni di vigilanza è stata individuata in una struttura monocratica il cui membro è il:



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- dott. Capitani Marco

### 3.2 Funzioni, poteri e *budget* dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza si sostanziano nella puntuale ed efficace vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, e nello specifico consistono in:

- a) vigilanza sull'effettività del Modello; monitoraggio delle attività nelle aree a rischio reato e aggiornamento del Modello;
- b) verifica dell'efficacia concreta e dell'adeguatezza del Modello a prevenire i comportamenti illeciti previsti dal Decreto;
- c) analisi circa il mantenimento, nel tempo, dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello e promozione del suo necessario aggiornamento al Consiglio Direttivo;
- d) elaborazione di un programma di verifiche periodiche sull'effettiva applicazione delle procedure di controllo nelle aree a rischio reato e sulla loro efficacia;
- e) predisposizione, su base almeno semestrale, di una relazione informativa per il Consiglio Direttivo e per gli organi di controllo di IPQ sulle attività di verifica e controllo compiute e sull'esito delle stesse;
- f) cura dei flussi informativi con tutte le funzioni dell'Istituto, nonché segnalazione al Consiglio Direttivo, ai fini degli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate del Modello;
- g) ogni altro compito attribuito dalla legge o dal Modello.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza ha accesso alle informazioni dell'Istituto per le attività di indagine, analisi e controllo e tratta i dati personali e particolari esclusivamente per assolvere al proprio compito di vigilanza interna, raccogliendo i soli dati pertinenti ed adeguati. In particolare, l'Organismo si dovrà ispirare alla minimizzazione dei dati: laddove venga a conoscenza di informazioni eccedenti le finalità del trattamento non dovrà registrarle.

È fatto obbligo di informazione in capo a qualunque organismo, funzione, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti, ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza sono inoltre attribuiti autonomi e adeguati poteri di spesa nei limiti di un budget annuale approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta dell'Organismo stesso, del quale l'Organismo di Vigilanza può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento delle sue funzioni, incluso il ricorso a consulenti esterni.

In caso di necessità di svolgimento di atti che richiedono risorse finanziarie di importo superiore al budget annuo assegnato, tale esigenza è tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo.

### 3.3 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio delle funzioni conferite. Per quanto è possibile e compatibilmente con le funzioni svolte, l'Organismo opera il monitoraggio dei processi ed il rispetto delle procedure e la verifica di adeguatezza delle stesse, minimizzando il trattamento dei dati.



## **ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

L'Organismo di Vigilanza informa il Presidente del Consiglio Direttivo e/o il Consigliere Delegato nonché il Direttore Generale ogni qualvolta ritenga che sussistano elementi degni di informazione e valutazione rientranti nell'ambito del presente Modello.

In ogni caso, con frequenza semestrale, l'OdV predisporrà una relazione da inoltrare al Presidente del Consiglio Direttivo e/o al Consigliere Delegato nonché al Direttore Generale relativa all'attività svolta con segnalazione dell'esito delle verifiche, delle innovazioni legislative in materia di responsabilità degli enti e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili. Gli organi di rappresentanza e di governo apicale dell'ente informeranno il Collegio Sindacale in merito alla relazione ricevuta dall'OdV.

### **3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Ai fini di un concreto funzionamento e dell'osservanza del presente Modello, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente aggiornato da parte dei Destinatari del Modello in merito a fatti che potrebbero generare responsabilità di IPQ ai sensi del Decreto.

In particolare:

- a) Il Presidente del Consiglio Direttivo e/o il Consigliere Delegato nonché il Direttore Generale trasmettono informativa costante e periodica, con cadenza almeno annuale, attestando che le attività svolte nell'ambito delle rispettive funzioni sono state dirette ad assicurare che lo svolgimento delle attività a rischio reato siano in linea con le previsioni delle procedure di riferimento. Tali figure, in particolare, dovranno poi tempestivamente informare l'OdV di ogni fatto accaduto che possa, per la sua rilevanza penale, interessare IPQ ai fini del Modello e, in generale, del Decreto;
- b) ciascun responsabile di funzione con cadenza almeno semestrale, si renderà disponibile a interviste orali da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza e fornirà informazioni relative allo stato di attuazione del Modello e al recepimento dei presidi di controllo nelle procedure di riferimento; raccoglierà, a sua volta, eventuali segnalazioni relative a comportamenti, atti od eventi che potrebbero determinare violazione ed elusione del Modello, delle relative procedure e delle regole di comportamento, contattando l'Organismo di Vigilanza;
- c) ciascun dipendente, laddove ne venga a conoscenza, potrà presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di comportamenti non in linea con i contenuti e i principi del Modello, fondate su fatti precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- d) coloro che, pur non appartenendo all'Istituto, operano su mandato o per conto della stessa, nonché coloro che agiscono nell'interesse di IPQ in quanto legati allo stesso da rapporti giuridici contrattuali o da altri accordi di natura commerciale, per quanto riguarda la propria attività svolta nei confronti dell'Istituto, effettuano la segnalazione direttamente all'Organismo di Vigilanza; l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Per facilitare il flusso di comunicazioni e informazioni verso l'OdV sono istituiti i seguenti canali di comunicazione:



## **ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- Posta ordinaria: Istituto Parma Qualità, Via Roma n. 82/A, 43013 Langhirano (PR)
- Posta elettronica: odv@parmaqualita.it
- Apposita cassetta della posta situata in zona liberamente accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori di IPQ.

Ogni informazione, segnalazione, relazione o rapporto previsti nel Modello è conservato dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio cartaceo e/o informatico, il cui apprestamento tecnico è rimesso alla responsabilità ed organizzazione del Titolare del trattamento dei dati. Quest'ultimo risponde delle misure tecniche ed organizzative apprestate, sotto ogni profilo tecnico ed organizzativo, predisponendo misure adeguate al funzionamento, in sicurezza della libera ed indipendente attività dell'Organismo.

### *4. SISTEMA DISCIPLINARE*

L'efficace attuazione del Modello adottato da IPQ esige l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare la violazione del Modello da parte dei suoi destinatari. La sua applicazione è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria.

L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni deve garantire la gradualità della sanzione rispetto alla violazione, tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata ed assicurando il contraddittorio attraverso il coinvolgimento del soggetto interessato.

L'Organismo di Vigilanza segnala alle funzioni competenti la notizia di violazione del Modello e monitora costantemente il sistema disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni con l'Ufficio Amministrazione e Personale.

Ai fini dell'eventuale irrogazione della sanzione, assumono rilievo le seguenti circostanze:

- tipologia dell'illecito contestato;
- circostanze concrete in cui si è realizzato l'illecito;
- modalità di commissione della condotta;
- gravità della violazione, anche tenendo conto dell'atteggiamento soggettivo dell'agente;
- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta;
- eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
- eventuale recidiva dell'autore.

#### **4.1 Misure nei confronti dei Dirigenti**

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti e, in particolare, da parte di coloro che rivestono ruoli di responsabilità con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione anche di una singola area, l'Istituto provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee. Se la violazione del Modello determina il venir meno del rapporto di fiducia tra il dirigente e IPQ, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

## **4.2 Misure nei confronti del Personale dipendente**

In caso di violazione del Modello da parte del personale dipendente, IPQ provvederà a irrogare nei confronti dei responsabili, le sanzioni che di cui al vigente CCNL, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.

Il dipendente responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente Modello è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato all'Istituto o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:

- richiamo o ammonizione verbale;
- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

## **4.3 Misure nei confronti di Terzi in rapporto con IPQ**

Le violazioni del Modello, relativamente alle parti di interesse, poste in essere dai soggetti terzi, nell'ambito dei rapporti intrattenuti con IPQ consentirà a quest'ultima di risolvere il rapporto contrattuale.

## *5. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO*

IPQ, al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno e all'esterno della propria struttura. Come prima e generale misura attuata per la conoscibilità da parte di chiunque del Modello, IPQ provvede a pubblicare sul proprio sito web [www.parmaqualita.it](http://www.parmaqualita.it) il testo integrale, completo di allegati. Tale misura consente ai soggetti che entrano in rapporto con IPQ di conoscere le procedure ed i protocolli che sono assunti a modello del proprio operare.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire, ai diversi destinatari, la piena consapevolezza di quelle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

### **5.1 Comunicazione al personale e formazione**

Il Modello è comunicato formalmente a tutto il personale, che ne riceve copia e sottoscrive la relativa dichiarazione di presa visione e accettazione (Allegato A); una copia del Modello è inoltre affissa nella bacheca presente in sede ed è pubblicamente consultabile.

L'Istituto prevede un piano di formazione ed aggiornamento sul Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del Decreto 231 che potrà eventualmente essere accorpato alla formazione impartita in altri ambiti.



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

## 5.2 Comunicazione a soggetti terzi

Al primo contatto utile con i terzi aventi rapporti contrattuali di qualsiasi natura ed entità, IPQ comunica per iscritto l'esistenza del Modello e la pubblicazione dello stesso sul sito ufficiale dell'Istituto, richiamando esplicitamente il link al quale può essere visualizzato, invitando i terzi a prenderne visione.

La tracciabilità della presa visione viene garantita attraverso dichiarazione apposita di presa visione.

## 5.3 Approvazione, aggiornamento e adeguamento del Modello

Il presente Modello, nella sua prima versione, è stato approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 11 dicembre 2019

Il Consiglio Direttivo di IPQ approva l'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in relazione a modifiche e/o integrazioni che dovessero rendersi necessarie, previa consultazione o su proposta dell'Organismo di Vigilanza che conserva, in ogni caso, precisi compiti e poteri in merito alla cura, sviluppo e promozione del costante aggiornamento del Modello.

Ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello e della sua efficacia ed effettività, sono presi in considerazione, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- riscontrate carenze e significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività dell'Istituto;
- mutamenti o implementazioni dell'attività svolta che potrebbero comportare l'individuazione di ulteriori aree di rischio.

Il Modello è comunque sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale.



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

**- PARTE SPECIALE -**



*PARTE SPECIALE - Premessa*

Nella struttura del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IPQ, la presente Parte Speciale attiene all'applicazione nel dettaglio dei principi richiamati nella Parte Generale con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto che IPQ ha preso in considerazione, in ragione delle caratteristiche della propria attività.

All'interno di ciascuna macro-area di illecito prevista dal Decreto 231, si è proceduto ad individuare:

- le aree e le attività sensibili in cui è più alto il rischio di commissione di ciascun gruppo di reati;
- i principi di comportamento generali, ossia le regole di condotta che devono ispirare il contegno dei destinatari del Modello al fine di prevenire la commissione dei singoli gruppi di reato;
- i protocolli specifici di prevenzione diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Istituto in relazione ai reati da prevenire.

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale integrano e completano i principi comportamentali contenuti nelle altre procedure già adottate dall'Istituto e nel Codice Etico e forniscono all'Organismo di Vigilanza e ai responsabili delle diverse aree dell'Istituto, gli strumenti esecutivi per un'effettiva ed efficace attività di controllo, monitoraggio e verifica.





## 1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nella presente sezione verranno analizzati i reati cd. contro la Pubblica Amministrazione che, nel Decreto Legislativo n. 231/2001, trovano disciplina negli articoli 24 e 25.

Preliminarmente, è necessario soffermarsi sulla definizione di “Pubblico Ufficiale” e “Incaricato di Pubblico Servizio” che assumono particolare importanza in relazione alla specifica attività svolta dall’Istituto.

Ai sensi dell’art. 357 c.p. “Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti, è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o del suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”, mentre ai sensi dell’art. 358 c.p. “Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

In sintesi, ciò che separa la pubblica funzione dal pubblico servizio risiede nell’esercizio dei poteri elencati nell’art. 357 c.p.: pubblico ufficiale è colui il quale esercita un’attività riferibile alla sfera pubblica ed è dotato di poteri deliberativi, autoritativi e certificativi, mentre l’incaricato di pubblico servizio è chi, nonostante la sua attività sia riferibile alla sfera pubblica, non ha i predetti poteri.

Per l’incaricato di pubblico servizio è fondamentale l’esercizio della funzione in senso oggettivo e la destinazione pubblicistica dell’attività svolta senza i poteri deliberativi, autoritativi e certificativi, propri del pubblico ufficio.

### 1.1 Le fattispecie rilevanti

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)  
Tale norma prevede la punizione del soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione che, dopo aver ottenuto dallo Stato, dall’Unione Europea o da altro ente pubblico contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini agli scopi cui erano destinati; detto reato può sussistere anche in relazione a finanziamenti ottenuti in passato, ma le cui risorse non siano state utilizzate per quei precisi scopi per i quali erano state erogate.
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)  
Il reato sussiste nel caso in cui un soggetto consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, dall’Unione Europea o da altri enti pubblici mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti circostanze non veritiere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute.
- Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1 c.p.)  
La norma prevede la punizione di chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto, con altrui danno. Questa fattispecie delittuosa costituisce reato presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente solo laddove il reato sia stato commesso in danno dello Stato, dell’Unione Europea o di altro ente pubblico.



- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)  
Il reato sussiste allorché un soggetto, mediante artifici o raggiri, ottenga contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati da parte dello Stato, dell'Unione Europea o di altro ente pubblico. In ordine alla diversità tra il reato in esame e quello previsto dall'art. 316 ter c.p., deve precisarsi che la condotta prevista da quest'ultima norma e consistente in una dichiarazione non veritiera o nell'omissione di un'informazione rilevante comporterà l'integrazione del più grave reato di cui all'art. 640 bis c.p. laddove tale condotta sia realizzata in modo tale da costituire un vero e proprio artificio o raggio o laddove, alla prima condotta, si accompagni anche la realizzazione di veri e propri artifici o raggiri.
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.)  
Il reato sussiste nelle ipotesi in cui un soggetto, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. A titolo esemplificativo, il reato sussiste anche qualora, dopo aver ottenuto il finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.
- Concussione (art. 317 c.p.)  
il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe un soggetto a dargli o a promettergli, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuta. La norma punisce la strumentalizzazione, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, della propria qualifica soggettiva o delle attribuzioni derivanti dalla stessa, al fine di costringere la vittima alla consegna o alla promessa di prestazioni non dovute.
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)  
la norma prevede la punizione del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa. Questo reato si differenzia dalla concussione in quanto quest'ultimo è caratterizzato dallo stato di soggezione del privato cittadino di fronte al titolare di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, mentre nella corruzione, si assiste al libero accordo tra il soggetto privato e il soggetto pubblico che si trovano, quindi, in posizione di parità.
- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)  
il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, per omettere, per ritardare, per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Per una miglior comprensione della fattispecie in esame, è necessario sottolineare che per atto contrario ai doveri d'ufficio, deve intendersi sia quello illecito o illegittimo, sia quello che, benché formalmente regolare, sia stato posto in essere dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, prescindendo volontariamente dai doveri che gli appartengono.
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)  
Il reato consiste nei fatti di corruzione sopra esposti, qualora siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.



## ISTITUTO PARMA QUALITÀ

- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)  
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'illecito si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)  
La norma prevede la punizione di ipotesi tentate di corruzione, attiva o passiva, impropria o propria, punendo le ipotesi in cui il tentativo di corruzione sia consistito nel fatto che il soggetto abbia proposto all'altro uno scambio corruttivo, realizzando integralmente la condotta di iniziativa, cui il secondo non abbia aderito, non realizzando, a propria volta, la successiva condotta di accettazione.

### 1.2 Aree e attività a rischio reato

I processi sensibili rilevanti ai fini della presente sezione trovano come presupposto tanto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione quanto l'instaurazione di rapporti da parte di dipendenti o collaboratori di IPQ operativi all'esterno dell'Istituto quali soggetti incaricati di pubblico servizio.

Pertanto, le potenziali aree a rischio di commissione di questi reati riguardano lo svolgimento di tutte le attività di verifica, controllo e certificazione compiute dagli ispettori che lavorano con e per l'Istituto.

### 1.3 Principi generali di comportamento

Attesa l'importante e delicata attività svolta da IPQ, ogni destinatario del presente Modello deve indirizzare la propria attività e il proprio contributo ai principi di imparzialità, autonomia ed indipendenza che caratterizzano l'operato dell'Istituto.

Tanto negli eventuali rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione quanto nelle relazioni con i privati (allevatori, macellai, venditori) nel corso di accessi, visite ed ispezioni, i dipendenti ed i collaboratori di IPQ dovranno evitare ogni situazione che, anche solo potenzialmente, possa ledere l'immagine dell'Istituto e minare il ruolo di garante delle denominazioni di origine protetta, ricoperto dallo stesso Istituto.

È previsto, quindi, l'espresso obbligo di osservare attentamente tutte le normative, direttive e regolamenti che disciplinano l'attività certificativa svolta dall'Istituto, con particolare riferimento alle attività che comportano lo svolgimento di un pubblico servizio, a cui si collega, quale corollario, l'obbligo di improntare ogni rapporto alla massima correttezza e trasparenza.

### 1.4 Protocolli specifici di prevenzione

Ai fini della prevenzione dei reati relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, l'Istituto ha adottato specifici protocolli volti ad evitare che i destinatari del presente Modello possano incorrere in condotte illecite integranti i delitti sopra indicati, prevedendo espressamente:

- dovere di imparzialità in capo a tutti coloro che operano con e per IPQ;
- obbligo di evitare ogni possibile situazione che possa dare adito ad un conflitto di interesse tra quello perseguito dall'Istituto e quello personale, del singolo;
- divieto di effettuare e/o ricevere elargizioni in denaro o beni di altra utilità o la mera promessa di tali regalie;
- divieto di distribuire doni, omaggi al di fuori di quanto previsto dalla prassi dell'Istituto;



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- divieto di promettere, accordare o procurare vantaggi attinenti all'attività precipua dell'Istituto, con particolare riguardo ad agevolazioni nelle operazioni di certificazione o trascuratezza nelle operazioni di verifica;
- divieto di ricorrere a forme di induzione, suggestione o di captazione delle determinazioni dei destinatari dell'attività di ispezione, funzionale alla successiva certificazione;
- obbligo di rispettare scrupolosamente i presidi di controllo previsti dall'Istituto in ordine alla procedura di certificazione, in conformità ai principi di correttezza professionale;
- divieto di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione o con le Autorità Giudiziarie nell'ambito di procedimenti di qualsiasi natura per i soggetti e le funzioni non muniti di idonei poteri o non specificamente delegati in tal senso dall'Istituto;
- obbligo di respingere e di riferire al responsabile di area ogni richiesta esplicita o implicita di benefici ricevuta o formulata da parte di un pubblico dipendente, a favore proprio o di terzi soggetti;
- divieto di individuare quali consulenti o tecnici esterni all'Istituto soggetti che non rispondono ai requisiti richiesti, con l'intento di mantenere un accordo fatto a fini corruttivi;
- divieto di acquistare beni o servizi ricorrendo a fornitori esclusivamente con l'intento di perseguire finalità di corruzione, senza che tali fornitori siano in possesso dei requisiti per la selezione o accettando costi nettamente superiori rispetto al valore di mercato o a quelli disposti da fornitori di fiducia;
- divieto di accordare a fornitori, consulenti o professionisti esterni pagamenti inadeguati rispetto al servizio ricevuto o al bene acquistato.



## 2. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI

L'art. 24 bis del Decreto 231/2001, rubricato "*Delitti informatici e trattamento illecito dei dati*", estende la responsabilità dell'ente alla seguente categoria di reati, strettamente connessa allo sviluppo della tecnologia informatica che, in tempi rapidi, ha sostanzialmente modificato anche lo svolgimento dell'attività propria dell'Istituto, incidendo sulle possibilità di commissione delle condotte criminali qui in esame. Alla maggiore semplicità nella commissione di questi reati, va aggiunto l'utilizzo sempre più massivo di dispositivi mobili, quali smartphone o tablet nonché l'utilizzo di server in rete per la memorizzazione o l'archiviazione dei dati e che rappresentano i fattori moltiplicatori delle opportunità di realizzazione dei reati informatici.

### 2.1 Le fattispecie rilevanti

- Accesso abusivo a sistema informatico (art. 615 ter c.p.)  
Il reato si verifica allorché un soggetto, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Tale ipotesi delittuosa prevede la punizione sia di colui che si introduca abusivamente nel sistema informatico (ossia il soggetto a cui non sono state fornite le credenziali di accesso e che, quindi, non è mai stato autorizzato all'accesso) sia di colui che, pur essendo autorizzato e legittimato all'accesso, si mantenga all'interno del sistema informatico per compiere tutte quelle operazioni contrarie alla specifica attività lavorativa per la quale era stato autorizzato ad accedere. A titolo esemplificativo, si pensi al dipendente addetto all'area macelli che, venuto a conoscenza della password personale del collega addetto all'amministrazione del personale, la utilizzi per avere accesso a dati e informazioni relativi a fornitori o dipendenti dell'Istituto e, quindi, estranei alla sua attività lavorativa e per i quali non era stato legittimato all'accesso;
- Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)  
Il reato in esame sussiste nelle ipotesi in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o al fine di arrecare al altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo;
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)  
La norma in esame prevede la punizione di chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico le informazioni, i dati o i programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici. Tali condotte, per essere punibili, devono essere dirette a danneggiare o interrompere illecitamente un sistema informatico o telematico in quanto è il solo fine del soggetto che commette il reato che rende penalmente illecito il fatto;
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)  
Il reato in esame si verifica allorché un soggetto fraudolentemente intercetta, ossia capta il contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra



## ISTITUTO PARMA QUALITÀ

più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. Il reato si verifica anche quando un soggetto rivela, tramite qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni;

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinques c.p.)  
La norma in esame prevede la punizione dell'attività di installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni; per l'integrazione del reato non è necessario l'effettivo funzionamento di tali strumenti, a meno che non si tratti di mezzi tecnici assolutamente incapaci di realizzare qualsiasi interferenza;
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)  
Il reato si configura nell'ipotesi in cui un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui;
- Danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)  
La norma prevede la punizione del soggetto che commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)  
Il reato in esame si verifica quando un soggetto, mediante la condotta di danneggiamento, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento;
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinques c.p.)  
La norma richiamata prevede l'applicazione di una pena più grave laddove la condotta di danneggiamento di sistemi informatici o telematici sia diretta a distruggere, deteriorare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento;
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 quinques c.p.)  
Il reato in esame sussiste allorché colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare danno ad altri, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato;
- Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)  
La norma prevede la punizione delle ipotesi di falsità materiale o ideologica riguardanti un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, ossia un documento che costituisce una rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;

## 2.2. Aree e attività a rischio reato

Le attività che, se inadeguatamente realizzate od omesse, possono favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del Decreto sono le seguenti:

- utilizzo dei sistemi informatici dell'Istituto, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet;
- attività di protezione di dati informatici dell'Istituto;



## **ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- predisposizione e gestione di accessi, account e profili con credenziali e password;
- attività effettuate da personale addetto ai sistemi informatici che comportino la gestione dei dati e informazioni di pertinenza dell'Istituto oppure di dati personali dei dipendenti, collaboratori o di terzi soggetti.

### **2.3 Principi generali di comportamento**

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 24 bis del D. Lgs. 231/01, il presente Modello prevede l'espresso divieto, a carico di tutti i destinatari, di realizzare o concorrere alla realizzazione di comportamenti che integrano le fattispecie di reato sopra descritte o di agevolarne la commissione.

I principi generali di comportamento che devono essere osservati possono essere sintetizzati nei punti seguenti:

- segregazione delle attività, ossia netta separazione tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla la singola attività;
- esistenza di disposizioni o circolari interne all'Istituto idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante dell'Istituto;
- tracciabilità, ossia adeguata registrazione, di ogni operazione con possibilità di verificare, anche in un secondo momento, l'identità dell'autore e, quindi, del responsabile di ogni operazione o frazione di essa.

### **2.4 Protocolli specifici di prevenzione**

L'Istituto adotta una serie di misure di prevenzione e controllo nell'attività di gestione delle proprie risorse informatiche, prevedendo:

- regolamentazione dell'utilizzo dei sistemi informatici concessi in uso dall'Istituto con l'espresso divieto di tenere comportamenti che possano esporre l'operatore e l'Istituto al rischio di commissione di reati informatici;
- limitazione dell'accesso ai sistemi informatici da parte dei destinatari in base alle finalità connesse alle attività da questi svolte, dotando ogni operatore di una propria password personale e limitando, in modo stringente, la possibilità di ciascuno di accedere alle informazioni dell'Istituto;
- adeguata informazione e formazione dei propri dipendenti e collaboratori circa il corretto utilizzo delle risorse informatiche dell'Istituto e il rischio di commissione dei reati informatici previsti dal Decreto;
- adeguata ed efficace protezione delle risorse informatiche dell'Istituto;
- informazione di ogni dipendente e collaboratore in ordine all'importanza di non divulgare e mantenere riserbo in ordine alle proprie credenziali di accesso al sistema informatico dell'Istituto;
- attivazione di un processo continuo di gestione della sicurezza delle informazioni, finalizzato a preservare confidenzialità, integrità e disponibilità dei dati;
- adozione di uno specifico sistema di blocco o filtro automatico per evitare la navigazione in siti non strettamente legati allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- divieto di utilizzo di dispositivi esterni di memorizzazione dei dati informatici, quali hard disk esterni, chiavette usb;





**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- tracciabilità dei log di accesso per eventuali verifiche a posteriori;
- definizione e regolamentazione delle attività di gestione e manutenzione dei sistemi da parte di personale esterno appositamente incaricato;
- misure di sicurezza per apparecchiature fuori sede che considerino i rischi derivanti dall'operare al di fuori del perimetro dell'organizzazione;
- continuo e costante aggiornamento dei supporti informatici concessi in uso ai propri dipendenti o collaboratori;
- adozione di procedure che consentano la rimozione dei diritti di accesso, delle credenziali e degli account al termine della sessione lavorativa;
- divieto di salvare, conservare o far transitare dati personali o comunque non inerenti all'attività lavorativa, sui supporti informatici concessi in uso dall'Istituto;
- autorizzazione per i soli operatori di sistema, programmatori o tecnici informatici esterni a compiere interventi nel sistema informatico dell'Istituto al fine di garantire la sicurezza e la salvaguardia del sistema stesso, nonché per ulteriori motivi tecnici e/o manutentivi;
- intervento dei predetti soggetti esclusivamente su chiamata dell'utente o, in caso di oggettiva necessità, a seguito della rilevazione tecnica di problemi nel sistema informatico e telematico;
- tempestiva cancellazione degli account e indirizzi e-mail attribuiti ad amministratori, dipendenti o collaboratori e, più ingenerale, a tutti coloro che abbiano lavorato con o per IPQ, una volta concluso il relativo rapporto contrattuale.





### 3. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

L'art. 25 bis1 del Decreto Legislativo 231/2001 prevede un'ampia casistica di ipotesi dalle quali può derivare la responsabilità dell'ente, indicando diversi reati che, benché facciano riferimento all'attività di messa in vendita o di immissione nel commercio da parte di venditori e/o commercianti, potrebbero interessare anche IPQ, laddove un'eventuale condotta omissiva dei dipendenti o collaboratori dell'Istituto nell'attività di verifica e di certificazione potrebbe concorrere a determinare la vendita di un prodotto avente qualità, origine e proprietà difformi da quelli riportati dall'etichetta e, pertanto, attesi e creduti dal compratore.

#### 3.1 Le fattispecie rilevanti

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)  
La norma prevede la punizione del soggetto che, per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, adoperi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti. Trattasi dell'ipotesi di concorrenza sleale finalizzata ad ostacolare o bloccare l'esercizio dell'attività del concorrente mediante l'utilizzo della violenza o di altri mezzi fraudolenti, ossia utilizzando mezzi idonei a trarre in inganno o ponendo in essere un atteggiamento subdolo e sleale che tende a nascondere, con l'inganno, il proprio carattere di illiceità.
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)  
Questa ipotesi di reato ricorre nei casi di atti di concorrenza commessi mediante l'uso di violenza (utilizzando ogni mezzo in grado di privare la vittima della libertà di determinazione e di azione) o minaccia (qualsiasi comportamento idoneo a incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto, a fronte del quale la vittima è indotta a fare, tollerare o ad omettere qualcosa)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)  
Il reato si configura allorché un soggetto provoca un nocumento all'industria nazionale, mettendo in vendita o in circolazione prodotti industriali su mercati nazionali o esteri con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)  
La norma prevede la punizione del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile in luogo di un'altra, ovvero una cosa che, per origine, provenienza, qualità o quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita.  
Il reato è posto a tutela della correttezza degli scambi commerciali e dell'affidamento riposto dai terzi nella correttezza del sistema economico; per l'integrazione dell'illecito non è richiesta l'effettiva lesione della regolarità del sistema economico, essendo sufficiente una mera situazione di pericolo che non viene meno neppure laddove l'acquirente si avveda delle irregolarità del prodotto.
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)  
Il reato si configura nelle ipotesi di messa in vendita o in commercio di sostanze alimentari non genuine come genuine, laddove per sostanza genuina deve intendersi quella che non ha subito modificazioni ad opera dell'uomo (genuinità naturale) oppure quella che possiede i requisiti essenziali fissati da leggi speciali per la composizione del prodotto (genuinità formale). A titolo esemplificativo, basti pensare all'immissione in commercio di prodotti scaduti ovvero quando gli stessi abbiano perso le loro originarie caratteristiche organolettiche (come



## ISTITUTO PARMA QUALITÀ

perdita di genuinità) o nella presenza di additivi non dichiarati in etichetta o in misura superiore a quanto prescritto dalla legge.

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)  
Il reato sussiste in caso di messa in vendita o in circolazione di opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi e segni distintivi che inducono in errore il compratore circa l'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Ad esempio, integra il reato la messa in vendita di un prodotto convenzionale come biologico o si utilizzi un marchio evocativo dell'origine italiana per un prodotto avente origine estera o un marchio evocativo di determinare caratteristiche salutistiche, invero, non presenti nel prodotto.
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)  
La norma prevede la punizione della fabbricazione o dell'utilizzo industriale di oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione del predetto titolo.
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)  
La norma punisce la contraffazione e l'alterazione delle indicazioni geografiche o le denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché l'introduzione nel territorio italiano, la detenzione per la vendita e la successiva messa in vendita dei predetti prodotti, aventi indicazioni o denominazioni contraffatte.

### 3.2 Aree e attività a rischio reato

L'intera struttura dell'Istituto può essere interessata dalla commissione dei reati analizzati in questo capitolo, atteso l'oggetto dell'attività lavorativa di IPQ che si fonda sostanzialmente sulla tutela dei prodotti agricoli e alimentari aventi una Denominazione di Origine Protetta o un'Indicazione Geografica Protetta.

Di conseguenza, tutte le aree in cui può essere suddiviso l'Istituto e tutte le attività che vengono compiute dai dipendenti o collaboratori di IPQ si mostrano sensibili al rischio di commissione dei reati posti a tutela della sicurezza e correttezza commerciale, con particolare riguardo al settore alimentare.

### 3.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 bis<sup>1</sup> del D. Lgs. 231/01, il presente Modello prevede l'espreso divieto, a carico di tutti i destinatari, di realizzare o concorrere alla realizzazione di comportamenti che integrano le fattispecie di reato sopra descritte o di agevolare la commissione.

I principi generali di comportamento che devono essere osservati possono essere sintetizzati nei punti seguenti:

- rispetto scrupoloso di tutte le norme vigenti in materia di concorrenza, con particolare riguardo a quelle inerenti alle indicazioni geografiche o le denominazioni dei prodotti agroalimentari;
- adeguata informazione a favore dei destinatari del Modello in relazione alle modalità di comportamento da assumere per prevenire e/o attenuare il rischio di realizzazione di attività a rischio reato;



## **ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- tracciabilità delle operazioni di gestione e controllo delle aree a rischio attraverso l'adeguata documentazione delle attività e la loro archiviazione ai fini di ogni opportuna verifica a posteriori da parte dell'Istituto.

### **3.4 Protocolli specifici di prevenzione**

L'Istituto adotta una serie di misure di prevenzione e controllo volte ad evitare o ridurre il rischio di commissione di reati posti a tutela della regolarità e della correttezza negli scambi commerciali, prevedendo:

- in primis, il rispetto scrupoloso di tutti i regolamenti CE, leggi nazionali, decreti e provvedimenti ministeriali vigenti in materia e relativi agli organismi di certificazione dei prodotti e alla loro specifica attività, con particolare riguardo al pedissequo rispetto di tutto quanto disposto dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012;
- obbligo per tutti coloro che lavorano con e per IPQ di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto di tutte le norme di legge relative all'attività di certificazione dei prodotti agroalimentari;
- obbligo di garantire l'imparzialità e l'indipendenza quali principi cardine dell'attività svolta in nome e per conto dell'Istituto;
- obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sull'espletamento e sui risultati dell'attività di verifica e controllo ispettivo svolti dall'Istituto;
- impegno al rispetto della riservatezza sulle informazioni e sui dati di cui si viene a conoscenza nell'ambito dell'attività lavorativa, con particolare riferimento a notizie relative ai soggetti richiedenti la certificazione di conformità;
- obbligo di segnalazione delle situazioni che potenzialmente potrebbero costituire un conflitto di interesse, rendendo meno imparziale e trasparente il giudizio e, di conseguenza, l'attività dell'Istituto.



#### 4. REATI SOCIETARI

Le norme relative ai reati societari previste dal Codice Civile hanno trovato accoglimento nell'ambito del Decreto Legislativo 231/2001 attraverso l'introduzione dell'art. 25 ter che ha ulteriormente esteso l'ambito operativo della responsabilità amministrativa dell'ente

##### 4.1 Le fattispecie rilevanti

Stante il corposo elenco di reati societari considerati quali presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, si preferisce menzionare le sole ipotesi alla cui commissione l'Istituto potrebbe astrattamente essere esposto.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)  
La norma prevede la punizione dell'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ed idonei ad indurre in errore i destinatari sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori e, in generale, il pubblico.
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)  
La norma prevede una riduzione di pena se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)  
La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi, laddove da tale condotta derivi un danno ai soci.
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)  
La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in modo palese o simulato, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale.
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)  
L'illecito, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o gli acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nel ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)  
La fattispecie consiste nell'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altri enti o scissioni che cagionino danno ai creditori.
- Corruzione tra privati (art. 2635 comma 3 c.c.)  
Il reato si configura quanto un soggetto, anche per interposta persona, offre, promette o consegna denaro o altra utilità non dovuti a soggetti che, all'interno dell'ente, rivestono il ruolo di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, sindaci e liquidatori nonché alle persone che sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti. A titolo esemplificativo, il denaro o l'utilità non dovuti possono essere



## ISTITUTO PARMA QUALITÀ

consegnati o promessi per il compimento di atti di concorrenza sleale, per la conclusione di contratti con soggetti segnalati dal corruttore o vicini allo stesso, per l'assunzione di personale legato al corruttore da particolari vincoli o per ottenere regalie di valore superiore a quello previsto dalla prassi dell'Istituto

- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)  
Il reato sussiste laddove un soggetto offra o prometta denaro o altra utilità non dovuta ai soggetti che, nella struttura dell'Istituto, si trovano in posizione apicale o abbiano una funzione direttiva affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e tale offerta non sia accettata.
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)  
La condotta consiste nella determinazione, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)  
La condotta punita consiste nell'esposizione, nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, di fatti materiali non rispondenti al vero e relativi alla situazione economica e patrimoniale ovvero nell'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati. L'illecito è realizzato anche con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza commesso in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità.

### 4.2 Aree e attività a rischio reato

Le attività che, se inadeguatamente realizzate od omesse, possono favorire la commissione dei reati di cui all'art. 24 bis del Decreto sono le seguenti:

- predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto, anche nel caso in cui si tratti di comunicazioni diverse dalla documentazione contabile periodica (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, ecc.);
- predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie relativi all'Istituto;
- tenuta della contabilità dell'Istituto;
- gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile e con la società di revisione, del collegio sindacale e degli altri organi dell'Istituto;
- attività relative alle riunioni assembleari, siano esse ordinarie o straordinarie;
- operazioni dell'Istituto che possano incidere sull'integrità del capitale dell'Istituto;
- processi di ristrutturazione/riorganizzazione dell'Istituto;
- compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, quali fusioni, scissioni o altro.

### 4.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/01, il presente Modello prevede, in via generale, l'obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le norme previste dal Codice Civile e dalle leggi speciali in ordine alla tenuta della contabilità dell'Istituto, alla regolare tenuta di tutte le



## **ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

relative scritture e alla corretta e puntuale redazione delle informazioni richieste dalla Pubblica Autorità.

### **4.4 Protocolli specifici di prevenzione**

L'Istituto adotta una serie di misure di prevenzione e controllo volte ad evitare o ridurre il rischio di commissione di reati societari, prevedendo:

- divieto di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- divieto di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore relativamente alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- divieto di alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente o che, comunque, ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione dell'Istituto da parte del collegio sindacale o della società di revisione o dei soci;
- divieto di porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- divieto di ripartire utili (o acconti sugli utili), contrari allo scopo statutario dell'Istituto o non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- divieto di effettuare riduzioni del capitale dell'Istituto, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- divieto di ripartire i beni tra i soci, in fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori dell'Istituto o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- obbligo di conoscere, applicare e rispettare le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa dell'Istituto, rispettando le norme inerenti al sistema amministrativo, contabile e finanziario;
- obbligo, per tutti coloro che entrano in contatto con IPQ, di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e della altre comunicazioni dell'Istituto, al fine di fornire, ai soci e al pubblico in generale, un'informazione veritiera ed appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Istituto;
- obbligo di assicurare il regolare funzionamento dell'Istituto e dei suoi organi, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione dell'Istituto stesso;
- obbligo di effettuare con tempestività, correttezza e completezza tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Pubbliche Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da queste esercitate.



## 5. REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 25 septies del Decreto Legislativo 231/2001 prevede, tra i cd. reati presupposto, le fattispecie di omicidio colposo e lesioni personali colpose commesse in violazione della normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In entrambi i reati, l'evento, sia esso la morte o la lesione grave o gravissima, può essere commesso mediante un comportamento attivo od omissivo e, in quest'ultimo caso, può verificarsi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia (colpa generica) ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (colpa specifica). In questa categoria di reati, l'Istituto sarà chiamato a rispondere, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, solo laddove l'evento dannoso si sia determinato per colpa specifica, ossia solo se l'evento mortale o lesivo sia stato conseguente alla violazione delle norme previste per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

### 5.1 Le fattispecie rilevanti

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)  
La norma prevede la punizione del soggetto che cagiona involontariamente la morte di una persona nell'ambito dell'attività lavorativa, per colpa consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)  
Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni ad un altro soggetto lesioni gravi o gravissime.  
Le due ipotesi di reato previste dall'art. 590 c.p. si differenziano per l'entità delle lesioni prodotte e, precisamente:
  - lesioni gravi, se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni, ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
  - lesioni gravissime, se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella o la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

### 5.2 Aree e attività a rischio reato

Attesa la particolare natura dei reati in esame, non è possibile individuare aree esenti dal rischio di verificazione di un infortunio, pertanto ogni luogo in cui viene svolta attività lavorativa per conto di IPQ è potenzialmente un'area a rischio reato.

### 5.3 Principi generali di comportamento

Ai fini della prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, IPQ prevede espressamente l'obbligo per tutti i destinatari del presente Modello di osservare scrupolosamente tutte le norme di legge e i regolamenti in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

#### 5.4 Protocolli specifici di prevenzione

Al fine di individuare i protocolli specifici di prevenzione idonei a scongiurare il verificarsi dei reati in esame, l'Istituto si riporta ai protocolli previsti e già adottati dalle società consorziate, dalle ditte individuali e, più in generale, dai soggetti sottoposti a controllo e verifica da parte degli ispettori IPQ, presso le cui sedi e/o stabilimenti vengono espletate le attività ispettive ovvero alle specifiche istruzioni o direttive fornite dai soggetti destinatari delle ispezioni ai singoli dipendenti o collaboratori di IPQ in occasione degli accessi.

In ogni caso, il Modello prevede espressamente una continua e costante attività di formazione ed informazione di tutti i dipendenti e collaboratori che lavorano per e con IPQ in ordine alle disposizioni e alle precauzioni da adottare, prima e durante l'attività lavorativa, per ridurre il rischio di infortuni sul lavoro, imponendo il tassativo rispetto delle prescrizioni impartite.

È previsto, altresì, l'obbligo di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale forniti dall'Istituto.





## *6. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO*

I reati che si andranno ad analizzare consistono essenzialmente in quelle condotte penalmente rilevanti commesse per riutilizzare il denaro o altre utilità derivanti dalla commissione di un precedente reato, rimettendo in circolazione quelle risorse economiche frutto di una precedente attività illecita, commessa tanto dallo stesso soggetto quanto da altre persone.

### **6.1 Le fattispecie rilevanti**

- Ricettazione (art. 648 c.p.)  
La norma prevede la punizione del soggetto che, per procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un precedente delitto o, comunque, si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare da altri.
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)  
Il reato consiste nella sostituzione o nel trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitti dolosi, ovvero nel compimento di altre operazioni che ostacolano l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Sostanzialmente la norma mira a punire quell'insieme di operazioni volte a fornire una parvenza lecita a capitali caratterizzati da un'origine illecita, rendendo così più ardua l'identificazione e il relativo recupero.
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)  
Il reato sussiste laddove un soggetto impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un precedente delitto. Questa previsione normativa intende rappresentare un ostacolo all'investimento di capitali illeciti nei circuiti delle attività economiche lecite.
- Autoriciclaggio (art. 648 ter1 c.p.)  
La norma prevede la punizione di colui che compie l'attività tipica del riciclaggio sui beni derivanti da delitti che sono stati commessi dallo stesso soggetto.

### **6.2 Aree e attività a rischio reato**

Le potenziali aree a rischio riguardano l'area amministrativa e commerciale dell'Istituto nonché le funzioni che si occupano della tenuta dei rapporti con fornitori e soggetti terzi con cui si confronta IPQ.

### **6.3 Principi generali di comportamento**

In relazione ai reati in esame, IPQ impone a tutti i soggetti che lavorano con e per l'Istituto di astenersi da quei comportamenti che, anche solo potenzialmente, potrebbero rappresentare condotte penalmente rilevanti, imponendo il rispetto del principio generale di trasparenza e imparzialità che connota tutto l'operato dell'Istituto.

### **6.4 Protocolli specifici di prevenzione**

Per prevenire la commissione dei reati in esame, il Modello prevede espressamente:

- obbligo di tenere una condotta corretta e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività di gestione dei rapporti con fornitori e soggetti esterni;



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- obbligo di verifica dell'attendibilità professionale dei fornitori con cui l'Istituto instaura rapporti;
- obbligo di verifica della regolarità dei pagamenti effettuati e ricevuti dall'Istituto, con particolare attenzione alla piena coincidenza tra i destinatari o gli ordinanti dei pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- obbligo di effettuare o ricevere pagamenti mediante bonifici bancari o altri titoli bancari con possibilità di effettuare pagamenti in contanti solo per importi di modico valore e comunque entro i limiti consentiti dalla legge;
- divieto di utilizzare strumenti anonimi, non correttamente tracciati per il compimento di operazioni di trasferimento di valori economici;
- adozione di adeguati programmi di formazione per il personale esposto al rischio di riciclaggio;
- controlli costanti e specifici sulle funzioni e sui singoli soggetti deputati alla gestione della cassa dell'Istituto;
- divieto di intrattenere rapporti commerciali o avviare progetti con soggetti, fisici o giuridici, dei quali sia nota o sospetta l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti fuori dalla liceità.



## 7. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

### 7.1 Le fattispecie rilevanti

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001, all'art. 25 novies, prevede diverse ipotesi delittuose; in questa sede si analizzeranno quelle astrattamente più rilevanti per l'Istituto.

- Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera dell'ingegno protetta (art. 171 comma 1 lett. A-bis e comma 3 Legge n. 633/1941)  
Il reato consiste nella diffusione in tutto o in parte, mediante l'utilizzo di reti telematiche, di opere dell'ingegno protette;
- Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171 bis Legge n.633/1941)  
Tale norma prevede la punizione dell'attività di abusiva duplicazione di software e la successiva attività di intermediazione tra il soggetto che ha duplicato e l'utilizzatore finale.

### 7.2 Aree e attività a rischio reato

Le aree a rischio possono essere individuate nelle aree in cui, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, vengono utilizzati strumenti e tecnologie collegati al sistema informatico dell'Istituto.

### 7.3 Principi generali di comportamento

Nel caso di IPQ, è possibile sostenere che la commissione degli illeciti in esame è scongiurata, o almeno contenuta, mediante il costante monitoraggio e la continua assistenza offerta da un consulente informatico esterno che, anche da remoto, vigila sul corretto utilizzo dei software installati sui supporti informatici utilizzati all'interno dell'Istituto e ne impedisce un'eventuale duplicazione o un utilizzo non in linea con la licenza dello stesso software.

### 7.4 Protocolli specifici di prevenzione

L'Istituto adotta una serie di misure di prevenzione e controllo volte ad evitare o ridurre il rischio di commissione di reati societari, prevedendo:

- regolare aggiornamento dei sistemi informatici utilizzati, nel rispetto delle previsioni normative in materia di diritto d'autore, assicurando l'utilizzo dei software in dotazione, nel rispetto dei principi di correttezza;
- divieto di impiego, uso o installazione sugli strumenti informatici concessi in dotazione dall'Istituto di software o altri materiali ottenuti in violazione delle norme sul copyright
- l'assoluto divieto di utilizzare le risorse informatiche per scopi differenti da quelli propri dell'attività lavorativa;
- divieto per l'utente, salvo preventiva espressa autorizzazione, di modificare le caratteristiche già presenti e impostate sul pc;
- divieto di installare dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro;
- divieto di utilizzare dispositivi fisici informatici personali connessi alla rete dell'Istituto;
- divieto di modificare e/o alterare la configurazione del software dedicato alla gestione della posta elettronica dell'Istituto:



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- divieto di accedere abusivamente al sito internet dell'Istituto, al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato riportato ovvero allo scopo di immettere dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure applicabili.



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

## *8. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA*

Con l'introduzione dell'art. 25 decies, è stata offerta tutela, anche in sede di responsabilità amministrativa dell'ente, alla corretta amministrazione della giustizia e, in particolare, alla genuinità del processo di formazione della prova davanti all'Autorità Giudiziaria.

### **8.1 La fattispecie rilevante**

L'art. 377 bis c.p. prevede la punizione del soggetto che, con violenza o minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci la persona chiamata a rendere, davanti all'autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere.

### **8.2 Aree e attività a rischio reato**

In relazione al reato in esame, non è possibile escludere alcuna area dell'Istituto, posto che ogni funzione potrebbe essere chiamata a rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria, stante la particolare attività svolta dall'Istituto e la suddivisione dell'attività stessa in fasi distinte ed indipendenti tra loro.

### **8.3 Principi generali di comportamento**

IPQ, quale principio generale di comportamento, impone l'assoluta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria deputata a svolgere indagini e, pertanto, a raccogliere informazioni e dichiarazioni.

### **8.4 Protocolli specifici di prevenzione**

L'Istituto adotta una serie di misure di prevenzione e controllo volte ad evitare o ridurre il rischio di commissione del predetto reato, prevedendo:

- che gli indagati o imputati in un procedimento penale, specie nell'ipotesi in cui si tratti di procedimenti in cui l'Istituto può essere direttamente o indirettamente coinvolto, siano liberi di esprimere le proprie rappresentazioni dei fatti, ove decidano di sottoporsi alle domande dell'Autorità Giudiziaria;
- che l'Organismo di Vigilanza sia avvisato di ogni violenza o minaccia, pressione, offerta o promessa di denaro o altra utilità, ricevute al fine di alterare le dichiarazioni da rendere all'Autorità Giudiziaria o al fine di non renderle;
- divieto per tutti coloro che lavorano con e per IPQ di ostacolare, in ogni modo, il corso della giustizia, mediante attività intimidatorie.



## 9. REATI AMBIENTALI

Prima di affrontare l'analisi dei singoli reati e le misure di prevenzione adottate dall'Istituto, è opportuno precisare che le ipotesi indicate nell'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001 consistono in reati contravvenzionali e che, come tali, per ritenersi integrati non richiedono, in capo alla persona fisica che li commette, la volizione e la consapevolezza dell'illecito, in quanto possono essere commessi a titolo di colpa e, quindi, anche per mera negligenza o disattenzione.

### 9.1 Le fattispecie rilevanti

All'interno delle numerose ipotesi previste dal Decreto Legislativo 231 quali reati presupposto della responsabilità amministrativa in materia ambientale, si ritiene di analizzare unicamente le due ipotesi che astrattamente potrebbero essere commesse dai destinatari del presente Modello.

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)  
Tale ipotesi di reato si configura in presenza di un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione nonché in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata;
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D. Lgs. 152/2006)  
Il reato nell'ipotesi in cui venga effettuata una spedizione di rifiuti costituente un traffico illecito, laddove il trasporto sia transfrontaliero, ossia il trasferimento, ai fini di smaltimento o recupero, avvenga fuori dallo stato di appartenenza del soggetto produttore degli stessi rifiuti.

### 9.2 Aree e attività a rischio reato

Possono definirsi a rischio solo quelle aree in cui vengono trattati dei rifiuti particolari, quali, nel caso specifico di IPQ, campioni di grasso alimentare oggetto di specifiche analisi di laboratorio o toner, cartucce di inchiostro per stampanti

### 9.3 Principi generali di comportamento

In un'ottica di contrasto del rischio di commissione dei reati in esame, IPQ ha individuato e previsto i ruoli e le responsabilità degli addetti al trattamento dei rifiuti prodotti o conservati dall'Istituto, indicando espressamente i singoli dipendenti incaricati a tal fine.

### 9.4 Protocolli specifici di prevenzione

Per prevenire la commissione dei reati contro l'ambiente, nel presente Modello è previsto espressamente:

- divieto di tenere qualsiasi condotta che possa nuocere alla tutela dell'ambiente;
- scrupoloso rispetto delle indicazioni fornite dall'Istituto in merito alle modalità di smaltimento dei rifiuti da parte dei propri dipendenti o collaboratori;
- affidamento in appalto delle attività di gestione dei rifiuti esclusivamente a soggetti in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali;
- obbligo di segnalazione, senza indugio, delle anomalie e delle eventuali altre situazioni di pericolo per l'ambiente di cui si viene a conoscenza;



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- divieto di falsificare qualsiasi tipo di documento inerente alla tipologia di rifiuto prodotto dall'Istituto, al fine di non ottemperare agli obblighi di legge, in materia di qualificazione, trasporto e smaltimento dei rifiuti;
- divieto di porre in atto comportamenti che, in qualsiasi modo, possano favorire attività organizzate di traffico illecito di rifiuti.



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

ALLEGATO A – DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL MODELLO

## Dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 adottato da ISTITUTO PARMA QUALITÀ

La presente dichiarazione di presa visione ed accettazione del Modello ha lo scopo di dimostrare l'efficacia della diffusione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01 e ss. mm. ii. da parte di IPQ – Istituto Parma Qualità ai destinatari del Modello e del Codice Etico in esso contenuto.

L'accettazione dei due documenti sancisce l'impegno individuale di ognuno ad agire in modo responsabile per conto dell'Istituto.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

dichiara

- di aver preso atto dell'adozione da parte di IPQ – Istituto Parma Qualità di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01;
- di aver preso visione e di conoscere il contenuto del Modello organizzativo e del Codice Etico ex D. Lgs. 231/01 presente all'interno del Modello;
- di impegnarsi a conformarsi alle regole, alle procedure e ai principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico e ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di IPQ- Istituto Parma Qualità con propria comunicazione da inviare all'indirizzo odv@parmaqualita.it di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui venga a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare fattispecie di reato incluse nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 231/01 e comportare la responsabilità amministrativa di IPQ –Istituto Parma Qualità;
- di chiedere informazione, in caso di dubbio, sulla giusta condotta da adottare all'Organismo di Vigilanza di IPQ –Istituto Parma Qualità;
- di essere consapevole del fatto che il mancato rispetto dei suddetti principi potrà determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al Modello.

Per accettazione.

\_\_\_\_\_  
(luogo e data di sottoscrizione)

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile del dichiarante)



**ALLEGATO B – CATALOGO DEI REATI**

<b>ARTICOLO D. LGS. 231/01</b>	<b>REATO PRESUPPOSTO</b>	<b>FONTE</b>	<b>SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)</b>	<b>SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)</b>
<b>ART. 24</b> Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Malversazione a danno dello Stato</li> <li>• Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato</li> <li>• Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</li> <li>• Frode informatica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 316 bis c.p.</li> <li>• Art. 316 ter c.p.</li>   <li>• Art. 640 bis c.p.</li>   <li>• Art. 640 ter c.p.</li> </ul>	Da 100 a 600 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la P.A.</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi (eventuale revoca di quelli concessi)</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi da 3 a 24 mesi</li> </ul>
<b>ART. 24 BIS</b> Delitti informatici e trattamento illecito di dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso abusivo a sistema informatico o telematico</li> <li>• Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</li> <li>• Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</li> <li>• Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (anche utilizzati dallo Stato o da altri enti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 615 ter c.p.</li>   <li>• Art. 617 quater c.p.</li>   <li>• Art. 617 quinquies c.p.</li>   <li>• Art. 635 bis (ter) c.p.</li> </ul>		(Per artt. 615 ter, 617 quater e quinquies, 635 bis, ter, quater e quinquies c.p.): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi (per artt. 615 quater e quinquies c.p.):</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni</li> </ul>

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	pubblici o di pubblica utilità) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</li> <li>• Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</li> <li>• Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</li> <li>• Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</li> <li>• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 635 quater c.p.</li> <li>• Art. 635 quinquies c.p.</li> <li>• Art. 615 quater c.p.</li> <li>• Art. 615 quinquies c.p.</li> <li>• Art. 640 quinquies c.p.</li> </ul>	Da 100 a 500 quote	funzionali alla commissione dell'illecito; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi (per art. 640 quinquies c.p.):</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul>
<b>ART. 24 TER</b>  Delitti di criminalità organizzata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro la persona (artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies, 609</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 416 comma 6 c.p.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la</li> </ul>

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	octies e 609 undecies c.p.) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazione di tipo mafioso</li> <li>• Scambio elettorale politico-mafioso</li> <li>• Sequestro di estorsione a scopo di estorsione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 416 bis c.p.</li> <li>• Art. 416 ter c.p.</li> <li>• Art. 630 c.p.</li> </ul>	Da 300 a 1000 quote	pubblica amministrazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> Fino a un anno  + interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (se società stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire/agevolare la commissione dei predetti reati)
<b>ART. 25</b>  Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corruzione per l'esercizio della funzione</li> <li>• Istigazione alla corruzione</li> <li>• Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio</li> <li>• Corruzione in atti giudiziari</li> <li>• Concussione</li> <li>• Corruzione avente ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipulazione di contratti inerenti alla P.A., con il conseguimento di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 318 c.p.</li> <li>• Art. 322 c.p.</li> <li>• Art. 319 c.p.</li> <li>• Art. 319 ter c.p.</li> <li>• Art. 317 c.p.</li> <li>• Art. 319 bis c.p.</li> </ul>	Da 100 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca</li> </ul>

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	un profitto di rilevante entità; • Induzione indebita a fare o promettere utilità	• Art. 319 quater c.p.		di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi Fino a un anno
<b>ART. 25 BIS</b>  Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;</li> <li>• Alterazione di monete;</li> <li>• Contraffazione di carta filigranata n uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;</li> <li>• Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;</li> <li>• Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;</li> <li>• Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 453 c.p.</li>   <li>• Art. 454 c.p.</li> <li>• Art. 460 c.p.</li>   <li>• Art. 461 c.p.</li>   <li>• Art. 455 c.p.</li>   <li>• Art. 459 c.p.</li> </ul>	Da 100 a 800 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> Fino a un anno



ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	<p>valori di bollo falsificati;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali;</li><li>• Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi;</li><li>• Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;</li><li>• Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 473 c.p.</li><li>• Art. 474 c.p.</li><li>• Art. 457 c.p.</li><li>• Art. 464 c.p.</li></ul>		
<b>ART. 25 BIS 1</b> Delitti contro l'industria e il commercio	<ul style="list-style-type: none"><li>• Turbata libertà dell'industria e del commercio</li><li>• Frode nell'esercizio del commercio</li><li>• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</li><li>• Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</li><li>• Fabbricazione e commercio di beni usurpando titoli di proprietà industriale</li><li>• Contraffazione di indicazioni geografiche, denominazioni di origine dei</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 513 c.p.</li><li>• Art. 515 c.p.</li><li>• Art. 516 c.p.</li><li>• Art. 517 c.p.</li><li>• Art. 517 ter c.p.</li><li>• Art. 517 quater c.p.</li></ul>	Da 100 a 800 quote	<p>Per artt. 513bis e 514 c.p.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li><li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li><li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li><li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca</li></ul>



ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	prodotti agroalimentari; • Illecita concorrenza con minaccia o violenza	• Art. 513 bis c.p.		di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi  Da 3 a 24 mesi
<b>ART. 25 TER</b> Reati societari	<ul style="list-style-type: none"><li>• False comunicazioni sociali</li><li>• False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</li><li>• Falso in prospetto</li><li>• Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione</li><li>• Impedito controllo</li><li>• Formazione fittizia di capitale</li><li>• Indebita restituzione dei conferimenti</li><li>• Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</li><li>• Illegale ripartizione degli utili e delle riserve</li><li>• Operazioni in pregiudizio dei creditori</li><li>• Indebita ripartizione dei beni sociali da</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 2621 c.c.</li><li>• Art. 2622 c.c.</li><li>• Art. 2623 c.c.</li><li>• Art. 2624 c.c.</li><li>• Art. 2625 c.c.</li><li>• Art. 2632 c.c.</li><li>• Art. 2626 c.c.</li><li>• Art. 2628 c.c.</li><li>• Art. 2627 c.c.</li><li>• Art. 2629 c.c.</li><li>• Art. 2633 c.c.</li></ul>	Da 300 a 1000 quote	Nessuna sanzione interdittiva

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	parte dei liquidatori • Illecita influenza sull'assemblea • Aggiotaggio • Omessa comunicazione del conflitto d'interessi; • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	• Art. 2636 c.c. • Art. 2637 c.c. • Art. 2629 bis c.c. • Art. 2638 c.c.		
<b>ART. 25 QUATER</b> Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	• Delitti puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni; • Delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore a 10 anni	Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, New York, 9.12.1999	Da 200 a 1000 quote	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi • Divieto di pubblicizzare beni o servizi Da 12 a 24 mesi

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
<b>ART. 25 QUATER1</b>  Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 583 bis c.p.</li> </ul>	Da 300 a 700 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> Da 12 a 24 mesi
<b>ART. 25 QUINQUES</b>  Delitti contro la personalità individuale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</li> <li>• Tratta di persone</li> <li>• Acquisto o alienazione di schiavi</li> <li>• Prostituzione minorile</li> <li>• Pornografia minorile</li> <li>• Iniziative turistiche volte</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 600 c.p.</li> <li>• Art. 601 c.p.</li> <li>• Art. 602 c.p.</li> <li>• Art. 600 bis c.p.</li> <li>• Art. 600 ter c.p.</li> <li>• Art. 600 quinquies c.p.</li> </ul>	Da 200 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la</li> </ul>



ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	allo sfruttamento della prostituzione minorile <ul style="list-style-type: none"> <li>• Detenzione di materiale pedopornografico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 600 quater c.p.</li> </ul>		pubblica amministrazione <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> Da 12 a 24 mesi
<b>ART. 25 SEXIES</b> Abusi di mercato	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato</li> </ul>	Testo Unico della Finanza, Artt. 184-187	Da 400 a 1000 quote	Nessuna sanzione interdittiva
<b>ART. 25 SEPTIES</b> Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Omicidio colposo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</li> <li>• Lesioni personali colpose con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 589 c.p.</li> <li>• Art. 590 comma 3 c.p.</li> </ul>	Da 100 a 1000 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</li> </ul>

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> <p>Da 3 a 12 mesi per l'omicidio colposo e da 3 a 6 mesi per le lesioni colpose.</p>
<b>ART. 25 OCTIES</b>  Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ricettazione</li> <li>• Riciclaggio</li> <li>• Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</li> <li>• Autoriciclaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 648 c.p.</li> <li>• Art. 648 bis c.p.</li> <li>• Art. 648 ter c.p.</li> <li>• Art. 648 ter 1 c.p.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> <p>Da 3 a 24 mesi</p>
<b>ART. 25 NOVIES</b>  Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messa a disposizione in sistemi di reti telematiche di opera</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L. 633/1941</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni,</li> </ul>

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	dell'ingegno protetta <ul style="list-style-type: none"> <li>• Duplicazione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale di programmi in supporti non contrassegnati dalla SIAE</li> <li>• Duplicazione, trasmissione, diffusione, distribuzione di opere dell'ingegno</li> <li>• Omessa o falsa comunicazione alla SIAE</li> <li>• Vendita, installazione, utilizzo di decodificatori di trasmissioni ad accesso condizionato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 171 bis L. 633/1941</li> <li>• Art. 171 ter L.633/1941</li> <li>• Art. 171 septies L.633/1941</li> <li>• Art. 171 octies L. 633/1941</li> </ul>	Da 100 a 500 quote	licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> Da 3 a 12 mesi
<b>ART. 25 DECIES</b> Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 377 bis c.p.</li> </ul>	Da 100 a 500 quote	Nessuna sanzione interdittiva
<b>ART. 25 UNDECIES</b> Reati ambientali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scarico di acque reflue industriali</li> <li>• Realizzazione e gestione di discarica non autorizzata per rifiuti pericolosi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 137 Testo Unico Ambiente</li> <li>• Art. 256 Testo Unico Ambiente</li> </ul>		Nessuna sanzione interdittiva

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione abusiva di rifiuti</li> <li>• Gestione abusiva di rifiuti ad alta radioattività</li> <li>• Inquinamento doloso da parte di navi</li> <li>• Inquinamento colposo di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste</li> <li>• Attività di gestione non autorizzata di rifiuti</li> <li>• Inquinamento del suolo, sottosuolo con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</li> <li>• Falsa predisposizione del certificato analisi rifiuti</li> <li>• Traffico illecito di rifiuti</li> <li>• Alterazione o mancanza del certificato SISTRI</li> <li>• Superamento dei valori limite di qualità dell'aria</li> <li>• Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 260 Testo Unico Ambiente</li>   <li>• Art. 8 D. Lgs. 202/07</li> <li>• Art. 9 D. Lgs. 202/07</li>   <li>• Art. 256 Testo Unico Ambiente</li>   <li>• Art. 257 Testo Unico Ambiente</li>   <li>• Art. 258 Testo Unico Ambiente</li>   <li>• Art. 259 Testo Unico Ambiente</li>   <li>• Art. 260 bis Testo Unico Ambiente</li> <li>• Art. 279 Testo Unico Ambiente</li>   <li>• Art. 727 bis c.p.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Da 100 a 800 quote</p>	



ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
	vegetali selvatiche protette • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto • Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione • Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni	• Art. 733 bis c.p.  • Art. 1 L.150/92  • Art. 3 bis L. 150/92		
<b>ART. 25 DUOCEDES</b>  Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	• Occupazione alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno	• Art. 22 comma 12 bis Testo Unico Immigrazione	Da 100 a 200 quote (entro il limite di € 150.000)	Nessuna sanzione interdittiva
<b>ART. 25 TERDECIES</b>  Razzismo e xenofobia	• Attività finalizzata all'odio e alla discriminazione razziale	Legge 13 ottobre 1975 n. 654	Da 200 a 800 quote	• Interdizione dall'esercizio dell'attività • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito • Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

ARTICOLO D. LGS. 231/01	REATO PRESUPPOSTO	FONTE	SANZIONE PECUNIARIA (n. quote)	SANZIONE INTERDITTIVA (tipo e durata)
				contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> Da 3 a 12 mesi + interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
<b>ART. 25 QUATERDECIES</b>  Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frode in competizioni sportive</li> <li>• Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1 L. 401/1989</li> <li>• Art. 4 L.401/1989</li> </ul>	Da 100 a 500 quote	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interdizione dall'esercizio dell'attività</li> <li>• Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito</li> <li>• Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione</li> <li>• Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi</li> <li>• Divieto di pubblicizzare beni o servizi</li> </ul> Da 3 a 12 mesi



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

## ALLEGATO C

**Codice Etico**



## **Sommario**

<b>1. INTRODUZIONE</b>	<b>57</b>
1.1 Visione etica di IPQ- Istituto Parma Qualità	57
1.2 Ambito di applicazione del codice e sistema disciplinare	57
<b>2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI</b>	<b>57</b>
2.1 Imparzialità	57
2.2. Indipendenza ed autonomia	58
2.3 Onestà e correttezza	58
2.4 Riservatezza	58
2.5 Attività di comunicazione verso l'esterno	58
2.6 Integrità e reciproco rispetto	59
2.7 Non discriminazione	59
2.8 Valore delle risorse umane	59
2.9 Dedizione al lavoro	59
2.10 Tutela della trasparenza contabile	59
2.11 Concorrenza leale	59
<b>3. RAPPORTI CON I DESTINATARI</b>	<b>60</b>
3.1 Selezione del personale	60
3.2 Costituzione del rapporto di lavoro	60
3.3 Gestione del dipendente	60
3.4 Valorizzazione e formazione delle risorse	60
3.5 Comportamento operativo in servizio	61
3.6 Doveri dei lavoratori	61
3.7 Divieti imposti ai lavoratori	61
3.8 Diritti del lavoratore: salute e sicurezza sul lavoro	62
3.9 Diritti del lavoratore: tutela della privacy	62
3.10 Diritti del lavoratore: tutela della persona	62
3.11 Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza	62
<b>4. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E CON LE ISTITUZIONI</b>	<b>63</b>
4.1 Politica dell'Istituto	63
4.2 Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni	63
4.3 Rapporti istituzionali	63
<b>5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>63</b>
<b>6. CRITERI DI CONDOTTA</b>	<b>63</b>
6.1 Igiene, salute e sicurezza sul lavoro	63
6.2 Svolgimento di attività di pubblico servizio	64
6.3 Uso degli strumenti informatici e tutela del diritto d'autore	64
6.4 Attività di natura contabile, amministrativa o finanziaria	64
6.5 Attività di prevenzione del riciclaggio	64
6.6 Tutela dell'ambiente	64
<b>7. ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO</b>	<b>64</b>
6.1 Attuazione	64
6.2 Conoscenza e comprensione del Codice Etico	65
6.3 Sistema disciplinare	65





## 1. INTRODUZIONE

Il presente documento definisce i valori etici e morali nonché i principi di condotta rilevanti per IPQ- Istituto Parma Qualità (per brevità "Istituto" o "IPQ") ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, della reputazione di IPQ nonché della fiducia che l'intera collettività ripone negli organismi di certificazione, quali IPQ.

Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di IPQ nei confronti delle parti interessate interne ed esterne all'Istituto (dipendenti, liberi professionisti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.), al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo.

Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti, che si impegnano a garantirne la massima diffusione.

### 1.1 Visione etica di IPQ- Istituto Parma Qualità

La filosofia di IPQ è quella di garanzia e di tutela della fiducia risposta nei controlli e nelle certificazioni delle filiere delle Denominazioni di Origine Protetta "Prosciutto di Parma", "Prosciutto di Modena", "Culatello di Zibello" e "Salame di Varzi".

La buona reputazione è, quindi, una risorsa immateriale essenziale per IPQ.

All'esterno essa favorisce l'affidabilità delle certificazioni rilasciate, la soddisfazione del mercato e la credibilità delle funzioni di controllo e di certificazione; mentre, all'interno, consente di motivare tutto il personale ad operare in nome di una trasparenza ed efficienza necessarie per l'ottenimento di ottimi risultati.

Questo codice è pertanto improntato a un ideale di cooperazione orientato alla tutela del reciproco rispetto delle parti coinvolte, finalizzato ad una miglior attendibilità del proprio operato all'esterno.

IPQ richiede perciò a tutte le parti destinatarie del predetto Codice di agire secondo principi e regole ispirati ad un analogo ideale di condotta etica.

### 1.2 Ambito di applicazione del codice e sistema disciplinare

Tutti i soggetti che operano per il conseguimento degli obiettivi propri dell'Istituto, siano essi soggetti in posizione apicale oppure dipendenti, collaboratori, liberi professionisti o consulenti esterni, sono tenuti, senza alcuna eccezione, all'osservanza del presente Codice Etico nella conduzione delle singole attività lavorative.

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di tutti i soggetti di cui sopra, destinatari del presente documento.

IPQ, durante lo svolgimento dell'attività, intende rispettare le leggi e le normative vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel Codice Etico e, in nessun caso, il perseguimento di un interesse o di un vantaggio, dell'Istituto o del singolo, può giustificare un comportamento non corretto.

Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice Etico sarà sanzionato in modo proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse e alla gravità delle conseguenze che deriveranno all'Istituto dal suddetto comportamento.

## 2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO GENERALI

### 2.1 Imparzialità

Nello svolgimento delle attività e delle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che lavorano con e per IPQ sono tenuti a tutelare l'imparzialità quale principio cardine dello stesso Istituto.

I destinatari del presente Codice Etico dovranno operare senza alcuna discriminazione relativa a dimensioni, appartenenza a realtà aziendali, associazioni o gruppi particolari, vicinanza a determinati allevatori o localizzazione in una precisa area geografica.



## 2.2. Indipendenza ed autonomia

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che lavorano con e per IPQ sono tenuti ad evitare ogni tipo di conflitto di interessi, eventuale o concreto, di qualsiasi genere e natura, con qualsivoglia soggetto. Tutti i destinatari del predetto Codice dovranno astenersi dall'operare nelle situazioni in cui un interesse personale, anche laddove indiretto, possa compromettere l'oggettività, la trasparenza e la tranquillità del comportamento osservato o del giudizio ottenuto.

L'assoluta autonomia del singolo dipendente o collaboratore qualifica ed accresce il valore del proprio operato e delle proprie valutazioni.

## 2.3 Onestà e correttezza

Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, tutti coloro che lavorano con e per IPQ sono tenuti a rispettare con diligenza e attenzione tutti i regolamenti CE, leggi nazionali, decreti e provvedimenti ministeriali vigenti in materia e relativi alla disciplina degli organismi di certificazione di prodotti alimentari e alla loro specifica attività.

Essi devono tenere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di imparzialità, affidabilità, indipendenza, integrità e trasparenza nonché al rispetto della personalità individuale nel perseguimento degli obiettivi dell'Istituto.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di Istituto, o di un singolo individuo, può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta e trasparente.

Pertanto, IPQ non intraprenderà né proseguirà alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difforni da quanto stabilito in questo Codice Etico.

## 2.4 Riservatezza

Tutto coloro che lavorano con e per IPQ sono tenuti a trattare con la massima riservatezza, ogni dato, notizia o informazione di cui sono in possesso, in ragione dell'attività esercitata o della posizione ricoperta all'interno dell'Istituto.

I dipendenti, i collaboratori di IPQ e, più in generale, tutti i destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate che rappresentino il patrimonio aziendale per raggiungere scopi non connessi all'esercizio della propria attività e a non trattare tali informazioni in modo difforme da quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute al riguardo.

IPQ, a sua volta, assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare e trattare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità alle norme giuridiche vigenti.

Tutte le informazioni delle parti interessate sono trattate da IPQ nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

## 2.5 Attività di comunicazione verso l'esterno

Ogni comunicazione fornita da IPQ deve essere improntata al rispetto del diritto all'informazione e in nessun caso è concessa la divulgazione di notizie o commenti inveritieri, denigratori o tendenziosi. Ogni attività di comunicazione ufficiale da parte dell'Istituto deve rispettare le leggi, le regole e le pratiche di condotta professionale nonché essere realizzata con chiarezza e trasparenza.

I rapporti con i mass media o con altre fonti di divulgazione sono riservati esclusivamente ai soggetti e alle funzioni a ciò delegati.

È vietata la spontanea interlocuzione, da parte del singolo dipendente o collaboratore libero professionista, con rappresentanti di testate giornalistiche, locali o nazionali, o con altre fonti di informazioni di massa.

Laddove la richiesta di informazioni dovesse provenire dall'Autorità Giudiziaria, ogni soggetto richiesto dovrà fornire tutte le informazioni del caso, in modo concreto, trasparente, comprensibile ed accurato.



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

## 2.6 Integrità e reciproco rispetto

L'Istituto non approva né giustifica alcuna azione di minaccia o violenza finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alla normativa vigente in materia di certificazione, al predetto Codice Etico o alle norme deontologiche.

Tutti coloro che operano con e per IPQ devono contribuire personalmente a mantenere un clima di reciproco rispetto sul posto di lavoro, con particolare attenzione al rispetto della sensibilità altrui.

## 2.7 Non discriminazione

Va evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, stato di salute, orientamenti sessuali, opinioni politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose verso qualunque soggetto interno ed esterno all'Istituto.

## 2.8 Valore delle risorse umane

IPQ tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, in quanto componente fondamentale dell'Istituto, il quale si fonda sulle competenze, esperienze, capacità di valutazione dei propri dipendenti e collaboratori, allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione ed accrescere il patrimonio di competenze possedute.

Nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, IPQ richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente o del collaboratore.

Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, IPQ richiede l'impegno di tutti al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e rappresentanza richiesti dalla normativa italiana.

## 2.9 Dedizione al lavoro

Nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, tutti i destinatari del Codice Etico devono orientare la propria condotta al perseguimento dello scopo statutario prefissato dall'Istituto, volto a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per la collettività.

Per tale ragione, IPQ intende responsabilizzare ogni dipendente e collaboratore sul buon senso e sulla correttezza professionale di ogni lavoratore, responsabilizzandoli circa il rispetto dei loro doveri sul posto di lavoro, anche in ragione dell'importante qualifica ricoperta.

## 2.10 Tutela della trasparenza contabile

Ogni operazione e transazione, di natura contabile, deve essere correttamente eseguita, registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua. Ciò significa che ciascuna azione ed operazione deve avere una registrazione adeguata nel sistema di contabilità, secondo i criteri indicati dalla legge e i principi contabili applicabili.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, ogni operazione deve inoltre essere supportata da idonea documentazione, in modo da consentire, in ogni momento, l'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino il soggetto che ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La circolazione delle informazioni all'interno dell'Istituto, al fine di garantire una rappresentazione chiara e veritiera della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, deve avvenire, da parte dei soggetti a ciò autorizzati, conformemente ai principi di veridicità, completezza e trasparenza.

Ciascuno, per quanto di sua competenza, è tenuto a collaborare affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità; coloro i quali venissero a conoscenza di omissioni, falsificazioni, trascuratezze nella contabilità, sono tenuti a riferirne all'Organismo di Vigilanza e alla direzione dell'Istituto.

## 2.11 Concorrenza leale

IPQ osserva le norme vigenti in materia di concorrenza ed intende astenersi da comportamenti collusivi e dannosi che possano integrare forme di concorrenza sleale.

L'Istituto richiede a tutti i destinatari del predetto Codice di astenersi da quelle pratiche che potrebbero rappresentare violazioni delle disposizioni sulla concorrenza e dall'essere coinvolti, sia



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

personalmente sia tramite terzi, in iniziative tra concorrenti e/o soggetti terzi che possano apparire come violazioni della concorrenza.

### **3. RAPPORTI CON I DESTINATARI**

#### **3.1 Selezione del personale**

La valutazione delle candidature deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati alle esigenze ed ai requisiti dell'Istituto, nel rispetto delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.

Le informazioni richieste ai candidati devono essere strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psicoattitudinale del singolo, in conformità ai principi di non discriminazione e di tutela dei dati personali, definiti nel presente Codice Etico e previsti dalla legge.

#### **3.2 Costituzione del rapporto di lavoro**

Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o di "lavoro nero".

Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni relative a:

- caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e mansioni da svolgere;
- elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
- norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di legge e politiche aziendali.

Tali informazioni sono presentate al dipendente in modo che l'accettazione dell'incarico sia basata su un'effettiva comprensione.

#### **3.3 Gestione del dipendente**

Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti e dei collaboratori sottoposti alla sua responsabilità, richiedendo prestazioni coerenti con l'esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del lavoro.

Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico.

È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti nello svolgimento del lavoro, anche prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il dipendente deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza di giudizio. La gestione del dipendente deve essere svolta nel rispetto dei sistemi e attraverso l'utilizzo degli strumenti forniti dall'Ufficio Amministrazione e Personale.

#### **3.4 Valorizzazione e formazione delle risorse**

Tutti i responsabili delle singole aree devono utilizzare e valorizzare pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante l'attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita dei propri dipendenti.

In quest'ambito riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che quest'ultimo possa tendere al miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.

IPQ mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi con l'obiettivo di valorizzare le specifiche competenze ed implementare il valore professionale del personale.

Viene svolta una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita lavorativa del dipendente (ad esempio, per i neoassunti, formazione relativa alla sicurezza sul lavoro ed alla relativa prevenzione dei rischi) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.



### 3.5 Comportamento operativo in servizio

La professionalità, competenza, indipendente ed imparzialità di tutti i dipendenti o collaboratori di IPQ rappresentano, per questi, uno specifico ed imprescindibile obbligo, in quanto costituiscono i presupposti indispensabili per il conseguimento dello scopo primario dell'Istituto.

### 3.6 Doveri dei lavoratori

I dipendenti e i collaboratori di IPQ sono tenuti al rispetto scrupoloso delle norme disciplinari contenute nel Manuale della Qualità adottato dall'Istituto.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, essi si impegnano a rispettare, con lealtà e diligenza, le seguenti regole comportamentali:

- è fatto obbligo a tutto il personale di attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nel CCNL Industria Alimentare applicato dall'Istituto;
- è fatto obbligo a tutto il personale di attenersi alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alle buone norme igieniche del comparto alimentare, con particolare riguardo alle disposizioni in ordine al rischio sanitario, nonché a tutte le procedure organizzative disposte da IPQ;
- le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere strettamente riservate e opportunamente protette, nel pieno rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 2003 e dal Regolamento n. 679 del 2016 e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate a terzi, eventualmente anche oltre la cessazione della collaborazione professionale con IPQ;
- l'attività di ogni dipendente e/o collaboratore deve essere improntata alla massima collaborazione al fine di contribuire al perseguimento dello scopo statutario prefissato dall'Istituto;
- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori di agire lealmente, in piena osservanza di tutti gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, di quanto previsto nel presente Codice Etico, assicurando l'imparzialità della propria prestazione;
- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori di evitare tutte quelle situazioni da cui possano scaturire conflitti di interesse (es. cointeressenze con allevatori, addetti o titolari di macelli o stabilimenti di affettazione e marchiatura dei prodotti alimentari DOP) e di astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività lavorativa;
- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori di operare con diligenza per tutelare i beni consortili assegnati, quali, ad esempio, bolli per la marchiatura o, più in generale, strumenti manuali per lo svolgimento della propria attività, impedendone l'uso fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le norme operative predisposte da IPQ per regolamentarne l'utilizzo;
- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori di attuare quanto previsto da IPQ in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l'integrità e la riservatezza;
- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori di utilizzare, per ogni accesso al sistema informatico di IPQ, la password individuale di cui ogni dipendente o collaboratore è stato dotato all'atto di assunzione o di conferimento dell'incarico di collaborazione;
- è fatto obbligo a tutti i dipendenti e collaboratori di elaborare i propri documenti, come il verbale di accertamento, utilizzando un linguaggio chiaro, oggettivo e il più possibile esaustivo, consentendo, anche in un secondo momento, le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili o soggetti autorizzati a farne richiesta.

### 3.7 Divieti imposti ai lavoratori

I dipendenti e i collaboratori di IPQ si impegnano, altresì, a rispettare le seguenti regole comportamentali:

- è fatto divieto assoluto a tutti coloro che lavorano con e per IPQ di ledere l'immagine e la reputazione di IPQ quale organismo di certificazione;
- è fatto divieto assoluto di sollecitare o accettare, per sé o per altri, denaro, raccomandazioni, trattamenti di favore, doni o altra utilità da parte dei soggetti sottoposti ai controlli e alle verifiche commissionate a IPQ, evitando di ricevere benefici che possano essere o apparire tali da influenzare la propria indipendenza di giudizio o imparzialità;



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

- è fatto divieto assoluto di utilizzare gli strumenti concessi in uso da IPQ per usi impropri, difformi dallo svolgimento della propria attività lavorativa e/o per commettere illeciti;

### 3.8 Diritti del lavoratore: salute e sicurezza sul lavoro

IPQ si impegna a diffondere e consolidare, nei propri dipendenti e collaboratori, una cultura della sicurezza e salute sul lavoro, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo l'assoluta necessità di comportamenti responsabili da parte di ogni lavoratore.

A tal fine, l'Istituto realizza continui interventi di formazione, informazione e comunicazione affinché tutti gli operatori possano svolgere la propria attività in totale sicurezza e con la piena consapevolezza dei rischi legati allo svolgimento dell'attività.

### 3.9 Diritti del lavoratore: tutela della privacy

La privacy del dipendente è tutelata adottando standard che specificano la tipologia delle informazioni da richiedere al dipendente e le relative modalità di trattamento e conservazione.

È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e, in generale, informazioni dei dipendenti e collaboratori non attinenti alle finalità di selezione del personale e gestione del rapporto di lavoro secondo i criteri indicati nel presente Codice Etico.

Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.

### 3.10 Diritti del lavoratore: tutela della persona

IPQ si impegna a tutelare l'integrità morale di tutti i dipendenti e collaboratori, garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e della sua sicurezza.

Per questo motivo non sono tollerati atti di violenza fisica o psicologica, molestie sessuali, qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Il dipendente o collaboratore che ritenga di essere stato oggetto di molestia, violenza o minaccia o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose etc., può segnalare l'accaduto all'Organismo di Vigilanza, all'Ufficio Amministrazione e Personale o al responsabile dell'area in cui opera, che valuteranno la violazione del Codice Etico.

### 3.11 Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Tutti i destinatari del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del presente Codice Etico sono tenuti a dare tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza, quando siano a conoscenza di violazioni, anche solo potenziali, di norme di legge, del Modello, del Codice Etico e, più in generale, delle procedure interne.

Le comunicazioni al predetto Organismo possono essere effettuate anche in forma anonima.

A discrezione del singolo, tali segnalazioni possono essere precedute da un preventivo tentativo di risoluzione della situazione mediante comunicazione al responsabile della propria area lavorativa.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza si adopera affinché la persona che effettua la segnalazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o penalizzazioni, assicurandone la riservatezza, salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente.

Costituisce violazione qualsiasi ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona fede di possibili violazioni del Modello o del Codice; allo stesso modo, costituisce violazione il comportamento di chi dovesse accusare altri dipendenti di presunte violazioni con la consapevolezza che tali violazioni non sussistano.





## **4. RAPPORTI CON LA COLLETTIVITÀ E CON LE ISTITUZIONI**

### 4.1 Politica dell'Istituto

IPQ ha quale scopo primario quello di garantire che i prodotti agricoli ed alimentari recanti una Denominazione di Origine Protetta o una Indicazione Geografica Protetta o un'attestazione di specificità rispondano ai requisiti imposti dai rispettivi disciplinari.

Tale garanzia fornita all'intera collettività costituisce l'obiettivo principale dell'Istituto.

### 4.2 Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni

Per il particolare ruolo che riveste all'interno della collettività, IPQ non finanzia partiti né in Italia né all'estero, loro rappresentanti o candidati, né effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (es. accettazione di segnalazioni ai fini delle assunzioni, contratti di consulenza).

### 4.3 Rapporti istituzionali

Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali riconducibile alla normale attività certificativa svolta dall'Istituto, è orientato a criteri di trasparenza e correttezza, evitando atteggiamenti di natura collusiva.

Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori istituzionali devono avvenire esclusivamente tramite referenti e rappresentanti dell'Istituto, a ciò esplicitamente delegati.

## **5. RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, IPQ rispetta in maniera rigorosa la normativa comunitaria, nazionale e tutte le procedure interne adottate in conformità alle direttive ministeriali.

Le relazioni con la Pubblica Amministrazione o con enti pubblicistici non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione dell'Istituto e non possono inficiare la fiducia riposta dalla collettività nella specifica attività svolta dall'Istituto.

In ogni caso, le relazioni dell'Istituto con la Pubblica Amministrazione o con enti pubblicistici sono riservate unicamente ai soggetti e alle funzioni a ciò delegati.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con enti che svolgono attività di carattere pubblicistico, i dipendenti e i collaboratori di IPQ non devono in alcun modo cercare di influenzare le decisioni dell'istituzione pubblica interessata, al fine di ottenere il compimento di atti conformi o contrari ai doveri d'ufficio dei pubblici funzionari, offrendo o promettendo, direttamente o indirettamente, opportunità di lavoro e/o commerciali, denaro, favori o utilità di altro genere.

A sua volta, ogni dipendente o collaboratore di IPQ, nel momento in cui esercita funzioni di pubblico servizio, non deve sentirsi in alcun modo influenzato nell'esercizio di tale funzione e non deve accettare alcuna offerta o promessa di denaro o beni di altra utilità per compiere atti conformi o contrari ai propri doveri d'ufficio o modificarne il regolare svolgimento.

## **6. CRITERI DI CONDOTTA**

### 6.1 Igiene, salute e sicurezza sul lavoro

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, ogni dipendente o collaboratore di IPQ deve rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni imposte dall'Istituto in materia di igiene, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riguardo alle misure volte a scongiurare il rischio sanitario.

Ogni dipendente o collaboratore dovrà evitare tutte le situazioni che possano mettere a repentaglio l'incolumità propria e degli altri lavoratori.

Durante gli accessi e le ispezioni presso allevamenti, stabilimenti e macelli dovranno essere adottate scrupolosamente tutte le precauzioni finalizzate a ridurre il rischio di infortuni.



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

## 6.2 Svolgimento di attività di pubblico servizio

Tutti coloro che lavorano con e per IPQ, nello svolgimento di attività lavorativa rientrante nella nozione di attività di pubblico servizio, devono evitare ogni situazione che possa inficiare la propria imparzialità, autonomia ed indipendenza e, di conseguenza, la credibilità dello stesso Istituto all'esterno.

Dovranno, quindi, essere evitate tutte le offerte, ed anche le sole promesse, di denaro e di altra utilità finalizzate ad ottenere un'attività da parte dell'incaricato di pubblico servizio, sia essa contraria o conforme ai suoi doveri.

L'attività svolta da IPQ mediante i propri dipendenti e collaboratori non deve essere influenzata dalle promesse o dalle proposte, di qualsivoglia genere o natura, formulate ai predetti soggetti.

Stante la netta separazione tra le diverse fasi in cui si articola il processo certificativo, ogni destinatario del presente Codice Etico dovrà rispettare attentamente le limitazioni imposte dall'Istituto, preservando la divisione e il sezionamento dell'intero processo che contribuisce ad assicurare l'imparzialità e l'indipendenza della valutazione, della verifica e del successivo controllo demandati a IPQ.

## 6.3 Uso degli strumenti informatici e tutela del diritto d'autore

Tutti coloro che lavorano con e per IPQ devono utilizzare gli strumenti, i servizi informatici e/o telematici concessi in uso dall'Istituto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia e delle procedure interne adottate dall'Istituto.

I destinatari del Codice Etico non dovranno effettuare accessi abusivi al sistema informatico, non dovranno detenere codici di accesso e password di altri lavoratori, non dovranno divulgare i propri dati e password, non dovranno autonomamente installare programmi o software sui dispositivi concessi in uso dall'Istituto né duplicare quelli già installati dall'Istituto e dovranno utilizzare tali supporti esclusivamente per fini lavorativi.

## 6.4 Attività di natura contabile, amministrativa o finanziaria

Tutti i soggetti (dipendenti o collaboratori) coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti rappresentativi della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'Istituto devono garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, evitando di esporre fatti non rispondenti al vero, omettere informazioni od occultare dati.

## 6.5 Attività di prevenzione del riciclaggio

I destinatari del Codice Etico non devono, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse a riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione di beni o altre utilità di provenienza illecita.

IPQ si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, nazionali e internazionali, in materia di lotta al riciclaggio.

## 6.6 Tutela dell'ambiente

Nello svolgimento della propria attività lavorativa, tutti i destinatari del Codice Etico dovranno rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente ed applicare con attenzione le disposizioni impartite dall'Istituto circa lo smaltimento dei rifiuti prodotti o raccolti dall'Istituto stesso.

# **7. ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO**

## 6.1 Attuazione

Il presente Codice Etico è stato approvato da ... in data.

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti del presente Codice Etico saranno approvati dal medesimo organo consortile e prontamente comunicati a tutti i destinatari.





**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

### 6.2 Conoscenza e comprensione del Codice Etico

Come per il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, il Codice Etico viene portato a conoscenza di tutti i soggetti interessati interni ed esterni, mediante apposite attività di comunicazione e diffusione.

Il Codice Etico viene distribuito a tutti i dipendenti, ai collaboratori e a tutti i soggetti che entrano in rapporto con IPQ, ferma restando la possibilità di consultazione sul sito internet dell'Istituto.

Ogni dipendente o collaboratore potrà consultare il proprio responsabile, o direttamente l'Organismo di Vigilanza, per qualsiasi chiarimento relativo all'interpretazione o applicazione delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico.

### 6.3 Sistema disciplinare

Per quanto concerne l'applicazione di sanzioni in caso di violazioni del Codice Etico ed il conseguente procedimento di contestazione ed irrogazione, si rimanda a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dall'Istituto, già costituente parte integrante del Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esistenza e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello e dal Codice Etico sono assunte dall'Istituto in piena autonomia ed indipendenza.



## Sommario

### PARTE GENERALE

Premessa .....	2
1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI: REGIME GIURIDICO .....	2
1.1 Ambito territoriale di applicazione del Decreto .....	3
1.2 Apparato sanzionatorio previsto dal Decreto .....	3
1.3 Presupposti per l'esclusione della responsabilità dell'ente .....	4
2. ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO .....	5
2.1 Il modello di <i>governance</i> e l'assetto organizzativo di Istituto Parma Qualità .....	5
2.2 Obiettivi e principi generali del Modello .....	5
2.3 Codice etico .....	6
2.4 Individuazione delle aree a rischio reato .....	6
2.5 Sistema di Gestione e Controllo delle aree a rischio .....	7
2.6 Destinatari del Modello .....	8
2.7. Violazione del Modello .....	8
3. ORGANISMO DI VIGILANZA .....	9
3.1 Nomina .....	9
3.2 Funzioni, poteri e <i>budget</i> dell'Organismo di Vigilanza .....	10
3.3 Flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza .....	10
3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza .....	11
4. SISTEMA DISCIPLINARE .....	12
4.1 Misure nei confronti dei Dirigenti .....	12
4.2 Misure nei confronti del Personale dipendente .....	13
4.3 Misure nei confronti di Terzi in rapporto con IPQ .....	13
5. DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO .....	13
5.1 Comunicazione al personale e formazione .....	13
5.2 Comunicazione a soggetti terzi .....	14
5.3 Approvazione, aggiornamento e adeguamento del Modello .....	14
PARTE SPECIALE - Premessa .....	16
1. REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	17
1.1 Le fattispecie rilevanti .....	17
1.2 Aree e attività a rischio reato .....	19
1.3 Principi generali di comportamento .....	19



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

1.4	Protocolli specifici di prevenzione.....	19
2.	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI .....	21
2.1	Le fattispecie rilevanti .....	21
2.2.	Aree e attività a rischio reato .....	22
2.3	Principi generali di comportamento.....	23
2.4	Protocolli specifici di prevenzione.....	23
3.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	25
3.1	Le fattispecie rilevanti .....	25
3.2	Aree e attività a rischio reato .....	26
3.3	Principi generali di comportamento.....	26
3.4	Protocolli specifici di prevenzione.....	27
4.	REATI SOCIETARI.....	28
4.1	Le fattispecie rilevanti .....	28
4.2	Aree e attività a rischio reato .....	29
4.3	Principi generali di comportamento.....	29
4.4	Protocolli specifici di prevenzione.....	30
5.	REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	31
5.1	Le fattispecie rilevanti .....	31
5.2	Aree e attività a rischio reato .....	31
5.3	Principi generali di comportamento.....	31
5.4	Protocolli specifici di prevenzione.....	32
6.	RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO .....	33
6.1	Le fattispecie rilevanti .....	33
6.2	Aree e attività a rischio reato .....	33
6.3	Principi generali di comportamento.....	33
6.4	Protocolli specifici di prevenzione.....	33
7.	DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	35
7.1	Le fattispecie rilevanti .....	35
7.2	Aree e attività a rischio reato .....	35
7.3	Principi generali di comportamento.....	35
7.4	Protocolli specifici di prevenzione.....	35
8.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.....	37
8.1	La fattispecie rilevante .....	37



**ISTITUTO PARMA QUALITÀ**

8.2 Aree e attività a rischio reato .....	37
8.3 Principi generali di comportamento.....	37
8.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	37
9. REATI AMBIENTALI .....	38
9.1 Le fattispecie rilevanti .....	38
9.2 Aree e attività a rischio reato .....	38
9.3 Principi generali di comportamento.....	38
9.4 Protocolli specifici di prevenzione .....	38
ALLEGATO A – DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DEL MODELLO.....	40
ALLEGATO B – CATALOGO DEI REATI .....	41
ALLEGATO C – CODICE ETICO .....	55